IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LI - Serie IV - Vol. VIII - Fasc. V - Maggio 1926

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - Atti del S. P. Pio XI. I. Lettera Apostolica su la persecuzione nel Messico, p. 129. II. Chirografo sul medesimo argomento, p. 132. III. Lettera sul centenario della S. Croce, p. 133. - S. C. del S. Officio. Di un libro sul P. Pio, 137. - S. C. del Concilio. *Panormitana*. Su la civicità dei benefici curati, p. 138. - S. C. dei Religiosi. Circa una congregazione «iuris pontificii» p. 146. - Segreteria di Stato. Lettera sul centenario francescano, p. 148. — IL NUOVO RITUALE, p. 149. — QUESITI MINORI (16-17), p. 154. — BREVI RISPOSTE (16-24), p. 155. — CRONACA ECCLESIASTICA, p. 156. — RECENSIONI, p. 159.

# ATTI DELLA SANTA SEDE

## Atti del S. P. Pio XI.

*Agli Arcivescovi e Vescovi del Messico. Deplorata la persecuzione mossa dai governanti massonici di quella Repubblica alla Chiesa, e condannate le leggi persecutrici, il S. P. detta le norme da tenere dal clero in questa circostanza, inculcando i doveri sociali e politici dei cattolici* [*A. A. S.*, XVIII, 167] (1).

Lettera apostolica. — PIUS PP. XI. Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem. - Paterna sane sollicitudo, qua Nos, pro supremo munere, quod divinitus obtinemus, omnes quotquot sunt ubique terrarum christifideles prosequimur, omnino postulat, ut, quos potissimum videamus maiore aegritudine affectos adeoque communis Patris studiosiore cura egentes, eos peculiari quadam voluntate diligamus. Huiusmodi autem impensissimas curas, vixdum ad Beati Petri Cathedram evecti sumus, in vos, Venerabiles Fratres, perlibenter contulimus, quos talibus vexationibus pressos comperissemus, quales in populo civili cultu atque humanitate ornato omnique fere ex parte catholico fieri plane dedeceret.

Porro quam iniqua sint iussa et praescripta, quae apud vos a gubernatoribus Ecclesiae infestis in catholicos Mexicanae Reipublicae cives sancita sunt, vix attinet vobis dicere, qui cum eorum imperio iam diu gravemini, probe nostis ea tam longe abesse ut « ordinatione rationis » nitantur et ad commune bonum, sicuti decet, conferant, ut, contra, ne legis quidem nomine digna videantur. Merita igitur laude Decessor Noster f. r. Benedictus XV vos honestavit, cum, eas leges iuste sancteque recusando, sollemnem expostulationem fecistis, quam Nosmet ipsi non tam per has Litteras ratam habemus quam Nostram facimus.

(1) Oltre che pel suo valore storico la Lettera è importante per quello che dichiara da ultimo circa l'azione cattolica anche politica del clero; ove si richiama ai documenti che già pubblicammo (*M. E.*, 1924, p. 289 ss.) di Benedetto XV, s. m.

Quam quidem ad publicam expostulationem improbationemque eo magis movemur, quod acrius in dies ab iis, qui apud vos rei publicae praesunt, bellum in catholicam Religionem producitur, atque ita profecto ut, quicquid Nobis ad Mexicanum populum in pace stabiliendum experiri licuit ac licet, id inane prorsus evadat et inefficax, magno quidem cum dilectissimae Civitatis vestrae detrimento. Nemo enim ignorat Delegatum Nostrum, quem vos, abhinc duobus annis, magnis quidem obsequii laetitiaeque significationibus excepistis, omni sane iustitiae fideique ratione posthabita, tamquam hominem incolumitati Reipublicae nociturum, e civitate ista expulsum fuisse, gravissima sane iniuria cum Nobismet ipsis, tum Episcopis universaeque mexicanae genti inusta.

At si a publica tum improbatione deliberate Nos continuimus — quam quidem iure meritoque res postulavisset — et patienter diuque iniuriam tulimus atque a vobis flagitavimus ut aequo item animo vosmet ferretis, id non modo studio pacis, quo movebamur, tribuendum erat, sed ardentissimae etiam spei, quam paterno animo fovebamus, fore ut Reipublicae gubernatores optima manifestaque iura Delegati agnoscerent et ultro faterentur.

Enimvero haec animi Nostri facilitas et moderatio haud infelicem exitum habuit, cum istius civitatis moderatores aperte polliciti sint, se Delegatum Nostrum excepturos deque eiusdem dignitate et amplissimo munere nihil detracturos (1). Iam facile intelligitis, quam molestus Nobis acciderit novus ille prorsus inopinatusque nuntius, eosdem supremos civitatis moderatores, recepta in se officia inusitato more posthabentes, Venerabilem Fratrem Seraphinum Cimino, quem Delegatum Nostrum Apostolicum apud se recepissent, occasionem nactos eius discessus, ob infirmam valetudinem, e Mexicana regione, a raditu, nulla iusta causa rationeve, prohibuisse.

Quapropter istius rei publicae Moderatores, Delegatum Nostrum reiiciendo, ipsum ministerium Nostrum, quod uti pacis munus omnes fere Civitatum Rectores apud se recipiunt, omnino repudiare conantur, et ad iniustam rationem reipublicae tractandae se vertunt, ut ea comprobant, quae apud vos eveniunt cum maximo catholicorum civium detrimento.

(1) Di seguito a questa Lettera negli *A. A. S.*, sono infatti pubblicate due Note diplomatiche, del Card. Segretario di Stato, che chiede, e del ministro Messicano degli esteri, Aarón Saenz, che promette a nome del Presidente della Repubblica, nel modo più esplicito « che si permetta l'ingresso e *permanenza* nel paese, previo avviso della « S. Sede, di un Delegato Apostolico, cui si concederà la corrispondenza cifrata; es- « sendo inteso e annuente questo Governo, che, ove dovesse sorgere qualche difficoltà, « domanderà alla Santa Sede il suo ritiro, prima di procedere a espellerlo diretta- « mente ». La violazione di questo impegno è dunque patente; nè fin qui il Governo Messicano ha nulla eccepito contro questa grave denunzia della S. Sede. (*N. d. R.*).

Acrius enim in dies infesta illa praescripta iussaque urgentur, quae si quidem serventur, iam eo ipso catholicis civibus non licet communibus iuribus uti et vel ipsa christianae religionis officia ac munera obire. Quam interea libertatem gubernatores catholicae Ecclesiae, denegant, eam schismaticae sectae, quam « nationalem ecclesiam » vocant, ultro largiuntur; huius vero, cum sacris Romanae Ecclesiae iuribus repugnet, initia atque incepta fovent, dum vos Reipublicae infestos habent ea dumtaxat de caussa, quod avitae fidei patrimonium integrum atque incolume tuemini. At cum ob huiusmodi eventa summo moerore afficiamur, id unice animo Nostro haud parvum affert solacium, quod Mexicanum populum videmus schismaticorum machinationibus strenue adversari; quam ob rem dum providentissimo Deo plurimas grates agimus, placet sane vos, Venerabiles Fratres, cunctosque Mexicanae Reipublicae fideles amplissima laude decorare simulque adhortari vehementer ut catholicam Religionem tueri forti animo pergatis. Quae autem in Sacro Consistorio die quarto decimo mensis Decembris, superiore anno, coram amplissimo Purpuratorum Patrum consessu verba fecimus, ob aerumnas quibus vexabamini vehementer commoti, libet hic vobis iterando referre: « spem meliorem temporum concipere animo haud possumus, nisi e praesentiore aliquo Dei miserentis auxilio, quod supplices cotidie imploramus, atque e concordi quadam laborum disciplina ad actionem catholicam in populo ipso promovendam » (1).

Praecipua igitur consilia et monita Nostra eo unice spectant, ut vos paterno animo incitemus ad « Actionem catholicam » magis magisque in dies mutua conspiratione et summa disciplina in grege curis cuiusque vestris concredito propagandam. Actionem catholicam, inquimus; etenim, in praesenti potissimum haud commoda rerum condicione, oportet omnino, Venerabiles Fratres, ut vos, simulque omnes e clero et ipsae catholicorum consociationes, a quovis politicarum factionum studio prorsus abstineatis, ea quoque de causa ut catholicae fidei adversariis ansam ne detis ad religionem vestram habendam pro parte aliqua factioneque politica. Omnes igitur catholici Reipublicae Mexicanae, qua tales, civilem partem nomine catholicam ne constituant; et Episcopi praesertim ac sacerdotes, uti laudabiliter iam instituerunt, nullam politicam sequantur neque dent operam ephemeridibus cuiuslibet politicae factionis conscribendis, cum munus suum ad omnes fideles, imo cives, necessario spectet.

Huiusmodi sunt, Venerabiles Fratres, consilia et praescripta Nostra: quae quidem christifideles, ut debent, fideliter tenendo et in usum

(1) Cfr. sopra p. 27. Tutto ciò fa bene intendere i motivi del *chirografo*, che diamo di seguito alla presente.

deducendo, haud prohibebuntur, quin civilia iura et munia exerceant ceteris civibus communia; imo etiam cum sua fides, tum coniunctum Religionis et Patriae bonum postulant, ut eiusmodi iuribus et muniis ipsi optime utantur. At ne clero quidem licebit a re civili omnino vacare et civilium rerum curam sollicitudinemque deponere et abiicere; quin immo, etsi a quovis partium studio alienus, debet, pro sacerdotali officio, et dummodo sacro muneri nil inopportune detrahat, utilitates civitatis suae provehere, scilicet non solum civilibus iuribus officiisque suis diligenter religioseque exercendis, verum etiam fidelium animis in exemplum recte conformandis, prout Dei et Ecclesiae leges exigunt, ita ut sua quisque publica munera studiose obeant.

Ad nobilissimum hoc propositum assequendum, clero quidem vestro, etsi is debet, ut diximus et iterum atque iterum hortamur, a cuiusvis partis contentione liber esse et solutus, latus tamen patebit campus, in quo de religione et moribus, de animorum cultu ac de re oeconomica sociali sic curet, ut cives et praecipue iuvenes liberalibus studiis deditos et operarios ad catholice sentiendum agendumque instituat atque effingat. Quod ipsum si vos hortamentis Nostris fideliter respondentes, exsequendum sedulo diligenterque curabitis, Nobis plane persuasum habemus, fore ut gravissimae aegritudines quibus tamdiu angitur nobilissima Mexicana gens, feliciter aliquando, opitulante Deo, residant ac conquiescant. Caelestium interea munerum auspex singularisque benvolentiae Nostrae testis apostolica sit benedictio, quam tum vobis, Venerabiles Fratres, tum cuncto clero fidelibusque uniuscuiusque vestris et universo Mexicano populo amantissime impertimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die II mensis Februarii anno MCMXXVI, Pontificatus Nostri quarto.

PIUS PP. XI.

## II.

*All'E.mo Card. Vicario, indicendo preci pubbliche pei fratelli tribolati del Messico* [*A. A. S.*, XVIII, 181].

Chirografo. — Sabato Santo del 1926. - *Eminentissimo Signor Cardinale,* È a Sua notizia la grave tribolazione ond'è visitata quella a Noi tanto diletta parte della grande famiglia cattolica che è la Chiesa Messicana. La condizione della cosa cattolica che già segnalavamo come poco consolante, pure esprimendo la Nostra fiducia ed il nostro elogio per l'Episcopato, il Clero ed il Popolo cattolico di quel caro e generoso Paese (*Allocuz. concist.* 14 dicembre 1925), quella condizione si è tanto

peggiorata ed aggravata da far luogo ad una vera e propria persecuzione con gravissima offesa dell'onore a Dio dovuto e con non meno grave jattura delle anime e dello stesso pubblico bene. Or desiderando Noi vivamente che non soltanto i cattolici dell'Urbe, ma ancora quanti sono in tutto l'Orbe si uniscano a Noi pregando per i fratelli di Fede perseguitati ed afflitti, diamo a Lei, Eminentissimo Signor Cardinale, l'incarico di farsi efficace interprete di questo Nostro desiderio presso il Clero ed il popolo di Roma e Diocesi Nostra, sicuri che si propagherà, come rapida la notizia *così pia e cordiale la imitazione* di quanto si saprà fatto dalla Chiesa Madre e centro di tutte le altre. Sarà di grande conforto ai fratelli tribolati sapere che tutta la famiglia cattolica è con loro e per loro prega. Ci sembra poi particolarmente opportuna a questa comune ed universale preghiera la settimana di Pasqua, tempo di universale risurrezione, vogliamo dire purificazione e santificazione delle anime, grazie ai più forti richiami della sacra predicazione ed alla efficacia divina dei Sacramenti.

Coi migliori e più cordiali auguri pasquali e con la Apostolica Benedizione.

PIUS PP. XI.

*Al Card. Van Rossum del titolo di S. Croce in Gerusalemme, nel XVI centenario del ritrovamento della S. Croce: dopo avere esposto come la Croce sia l'insegna del Re universale, e della propagazione del suo Regno, loda il proposito di dare più degna sede alle sante reliquie della Passione, e concede speciali indulgenze e facilitazioni giubilari per la visita delle Chiese e oratori pubblici dedicati alla Croce* [*A. A. S.*, XVIII, 182].

Lettera. — Dilecte fili Noster salutem et apostolicam benedictionem. - Regiae Iesu Christi dignitati recolendae cum peculiare festum Nos nuper instituerimus, quasi quandam anni sacri coronam dignissimam, illud auspicato contingit ut de ipsius divini Regis vexillo concelebrando cogitemus, saeculo exeunte a salutiferae Crucis inventione sexto decimo.

Tradunt enim, Hierosolymis iam eversis, ethnicos Passionis loca depopulatos esse et, christiano cultu deleto, fanum idolis ibidem exstruxisse. Iamvero postquam, Crucis visu de caelo admonitus, Constantinus imperator magnam illam de hoste victoriam reportavit, Helena, mater eius piissima, Hierosolyma se contulit; cumque illic tres cruces, operam quidem navante Macario Episcopo, fodiendo in Golgotha inventae essent, divinitus demonstratum est quae vera esset Crux redemptionis.

Quod quidem eventum, praeter plures gestarum rerum scriptores, eximii quoque Doctores Ecclesiae testati sunt; namque S. Ambrosius sic Helenam loquentem inducit: « Ego Crucem eius (Christi) investigabo. Ego ad nostrorum remedium peccatorum de ruinis elevabo vexillum ». Itemque S. Cyrillus Hierosolymitanus, qui eorum temporum aequalis fuit, in sua epistula ad Constantium imperatorem haec habet: « Tempore quidem Deo amicissimi ac felicis recordationis Constantini, patris tui, salutare Christi lignum in Hierosolymis est repertum ».

Uti est in Libro Pontificali, « eodem tempore fecit Constantinus Augustus Basilicam in Palatio Sessoriano, ubi etiam de ligno sanctae Crucis Domini Nostri Iesu Christi posuit ». S. Helena scilicet, ut ait Theodoretus, « salutaris Crucis partem palatio destinavit »; et aedes suas Sessorianas cum in ecclesiam redigeret Constantinus, a matre ipsa Reliquias accepit quas illic collocaret, ut simul Imperii sui honor essent, simul fidei suae praesidium. In quo quidem divinae providentiae consilium mirari licet, ut Crux augusta quae apud Urbem Sanctam ex Imperatoris ethnici improbitate in tenebris delituisset, eadem christiani Imperatoris pietate in hanc Urbem, ipsius Imperii arcem et caput translata, velut *maximum Christi potestatis et principatus signum*, in luce populorum omnium praefulgeret. Quamobrem in Sessoriana Basilica, quae idcirco *in Hierusalem* appellata est, quotannis S. Crucis festum coeptum est celebrari, et paullatim longe lateque propagari per catholicum orbem universum.

Tum enimvero quod S. Ambrosius praedicabat, sancte ac sollemniter confirmatum est: « Merito super Crucem titulus, quia licet in Cruce erat Dominus Iesus, supra Crucem tamen Regis maiestas radiabat ». Nam Christus Dominus non *hereditatis* iure tantummodo, ob hypostaticam unionem, sed iure quoque *acquisitionis*, ob suam redemptionem, Rex est, ut ipsi in Encyclicis litteris *Quas primas* nuper declaravimus. At non alibi quam in ipsa Cruce magnum redemptionis opus perfecit absolvitque « qui peccata nostra... pertulit in corpore suo super ligno, ut, peccatis mortui, iustitiae vivamus » (1). Crux autem, cum redemptionis *instrumentum*, tum *sceptrum* pacifici Regis facta est; ex quo solum optatissima et mansura pax est exspectanda, ut Nosmet ipsi haud semel ediximus: « pax Christi in regno Christi ». Siquidem res omnes per Christi sanguinem pacificatae sunt, uti legimus apud Apostolum: « Et per eum reconciliare omnia in ipsum, pacificans, per sanguinem crucis eius, sive quae in terris, sive quae in caelis sunt » (2).

Itaque Cruci ea omnia conveniunt praeconia a Patribus de Christo ipso Rege aeterno ac Servatore nostro praedicantur. Quos inter unus

(1) I *Petr.*, II, 24.
(2) *Coloss.*, I, 20.

ille sufficiat, S. Ephrem, quem nuper decessor Noster p. r. Benedictus XV Doctoribus Ecclesiae adiunctum esse voluit. Is enim in sermone *in pretiosam et vivificam Crucem* haec habet: « Omnis celebritas et actio Domini N. I. C. salus et gloria nostra fidelium est: gloriationum autem gloria maxima est Crux... Quamobrem depingamus et insculpamus hoc Crucis signum et in ianuis nostris, et in ore, et in pectore, et in omnibus membris nostris. Hac ornemur atque armemur invincibili christianorum armatura: quippe quae victrix est mortis, spes fidelium, lux finium orbis terrae, reseratrix paradisi, destructrix haeresum, firmamentum orthodoxae fidei, magna fidelium custodia, salutaris Ecclesiae gloria... Hoc signum idolorum errorem pessumdedit. Hoc orbem terrarum illuminavit. Hoc tenebras depulit et lucem reduxit. Hoc gentes ab occasu, et borea, et mari, et oriente collegit, et unam Ecclesiam, in unam fidem, in unum baptisma in caritate coniunxit. Cuiusmodi ergo os, aut qualis lingua digne laudare poterit hunc orthodoxorum inexpugnabilem murum, victricem hanc magni Regis Christi armaturam? Crux, resurrectio mortuorum. Crux, spes christianorum. Crux, claudorum baculus. Crux pauperum consolator. Crux, fraenum divitum. Crux, superborum eversio. Crux, triumphus adversus daemones. Crux, iuvenum paedagogus. Crux, inopum abundantia, desperantium spes, navigantium gubernaculum. Crux, fluctuantium portus, pugnantium murus. Crux, orphanorum pater, iustorum consiliarius. Crux, afflictorum consolatio. Crux, infantium custos, virorum caput, senum corona. Crux, lumen eorum qui in tenebris sedent. Crux, regum magnificentia, barbarorum philosophia. Crux, servorum libertas, imperitorum sapientia. Crux, prophetarum praedicatio, apostolorum comes, martyrum gloriatio. Crux, virginum continentia, sacerdotum gaudium. Crux, Ecclesiae fundamentum, orbis terrarum firmamentum... Crux, imbecillorum fortitudo, aegrotorum medicus. Crux, leprosorum mundatio, paralyticorum erectio. Crux, esaurientium panis, sitientium fons. Crux, monachorum fiducia et nudorum tegumentum... ».

Inde etiam fit ut Crux *signum efficax praedicationis Evangelii* exsistat; quare ait Apostolus: « Non misit me Christus baptizare, sed evangelizare; non in sapientia verbi, ut non evacuetur Crux Christi. Verbum enim Crucis pereuntibus quidem stultitia est: iis autem qui salvi fiunt, idest nobis, Dei virtus est » (1). Atque est etiam *signum efficax propagations divini Regni;* etenim signum Crucis, ut olim Constantinum, ita deinceps, saeculorum decursu plurimos alios principes Regni Christi propugnatores effecit: neque illa praetereunda est missionalium constantia, qui, eodem signo roborati, in periculis omne genus

(1) I *Cor.*, I, 17 ss.

terrae marique, catholicum nomen usquequaque provehere consueverunt, ut verissime dici possit eo largius divinum regnum patere quo amplius Crucis cultus extenditur. Ad quem quidem apostolicorum virorum ardorem confirmandum, miracula plurima, ut historia refert, divinitus ubique patrata sunt: montes de loco moti, maris tranquillatae procellae vel undae compressae, aedificiorum ruinae prohibitae, venena innocua reddita, cibi in flores mutati, quin immo et mortui suscitati et daemones expulsi.

Merito igitur, dilecte fili Noster, Inventio Sanctae Crucis sollemni ritu mox commemorabitur in Sessoriana Basilica, cuius quidem Titulo tam honorifico tu ipse insignitus es: asservantur enim ibidem augustae illae Reliquiae quae sunt ceterarum omnium pretiosissimae. Quae Reliquiae et alia Passionis Insignia cum frequentissime a piis fidelibus, undique confluentibus, visitari et coli consueverint, tempus iam adesse arbitramur ut locus, detersi squalore, pro dignitate exornetur quo honestius illae serventur et fidelium venerationi proponantur. Cumque iam pluribus in animo sit novam Reliquiis ipsis parare sedem eamque decore et arte praestantem, Nos de re gratulamur vehementer; tunc enim clarior fit hominum gratus animus erga redemptionis instrumentum. Interea, ad animarum fructum itemque ad sollemnium splendorem augendum, libenti animo concedimus ut a die tricesimo huius mensis — quo die incipient supplicationes in triduum habendae ante festum Inventionis S. Crucis — usque ad totum vertentem annum, christifideles qui, rite paenitentia expiati et sacra synaxi refecti, vel Sessorianam Basilicam vel quodlibet aliud templum publicumve oratorium S. Cruci dicatum quinquies, vel uno eodemque die, visitaverint et ad mentem Nostram preces effuderint, in Urbe Indulgentiam plenariam semel lucrentur; extra Urbem vero Indulgentiam Iubilaei bis acquirere possint, primum sibi deinde animis in purgatorio igne detentis expiandis, modo tamen eas, quas diximus, visitationes loco visitationum ab Ordinario loci praescriptarum et cetera opera iniuncta bis peragant (1).

Atque utinam omnes amore Crucis ardescerent; id considerantes, non posse se Christum in gloria sequi nisi antea Christo passi sint, profitente Apostolo: « si tamen compatimur ut et conglorificemur » (2). Nam quicumque se christianum veri nominis praestare cupit, hanc eidem vult esse Christus Dominus praecipuam legem, ut crucem cum

(1) Si noti questa insigne *facilitazione*: per lucrare il Giubileo *extra Urbem*, si sostituiscono cioè alle visite prescritte dall'Ordinario, cinque visite, anche nello stesso giorno, a una chiesa o oratorio pubblico, dedicato alla Santa Croce. Ma ciò non va inteso nel senso che questa facoltà possa *cumularsi* con la Giubilare: quasichè possano ora lucrarsi *extra Urbem* due Giubilei per se e due pei defunti!

(2) *Rom.*, VIII, 17.

ipso ferat continenter: « Si quis vult post me venire, abneget semetipsum et tollat crucem suam cotidie et sequatur me » (1). Non igitur aliquibus tantumodo crucem praescribit Salvator noster, sed omnibus; non vero semel vel transeunter, sed semper et cotidie. Ita Crux instrumentum fiet communis salutis, et quasi pons super mortem erectus, ut S. Ephrem Doctor poetice Christum alloquitur: « Tibi gloria, qui Crucem tuam pontem exstruxisti super mortem, ut per eum transeant animae a regione mortis in regionem vitae! » Atque divinorum munerum auspicem praecipuaeque benevolentiae Nostrae testem esse volumus apostolicam benedictionem, quam tibi, dilecte fili Noster, iisque omnibus qui, ad Sessorianam Basilicam quoquo modo pertinent, amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, feria VI in Parasceve anno MDCCCCXXVI, Pontificatus Nostri quinto.

PIUS PP. XI

## Suprema Sacra Congregazione del Sant'Officio.

*Circa un libro sul P. Pio, e la proibizione di aver corrispondenza col medesimo P. Pio.* [*A. A. S.*, XVIII, 186].

Comunicato. — È stato stampato l'anno corrente a Roma dall'editore Giorgio Berlutti, senza alcun permesso dell'autorità ecclesiastica, un opuscolo dal titolo « Padre Pio da Pietrelcina » con prefazione a firma di Giuseppe De Rossi. Per norma dei fedeli, la Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio dichiara e fa noto che la detta pubblicazione, trattando anche di pretesi miracoli e di altri fatti straordinari, a termini del canone 1399, n. 5 del Codice di diritto canonico, è *ipso iure* proibita; e cade quindi senz'altro sotto il disposto del precedente canone 1398 § 1, di modo che non può senza il dovuto permesso, nè stamparsi, nè leggersi, nè ritenersi, nè vendersi, nè tradursi in altre lingue, nè comunque comunicarsi con altri.

In questa occasione, la medesima Suprema Sacra Congregazione crede opportuno richiamare alla memoria dei fedeli le precedenti sue dichiarazioni ed istruzioni, relative al sunnominato Padre, che si trovano pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Santa Sede, *Acta Apostolicae Sedis*, vol. XV (pag. 356) e vol. XVI (pag. 368) (2), perchè i fedeli sappiano esser loro dovere di astenersi dall'andare a visitarlo, o mantenere con lui relazioni anche semplicemente epistolari.

Dato a Roma dal Palazzo del S. Uffizio, 23 aprile 1926.

Luigi Castellano
*Notaro della Suprema S. C. del S. Uffizio.*

(1) Luc., IX, 23.
(2) Cfr. *M. E.*, 1923, p. 204, 1924, p. 260.

## Sacra Congregazione del Concilio.

*Della condizione di cittadinanza richiesta per ottenere parrocchie in Palermo* [*A. A. S.*, XVIII, p. 10].

Panormitana. — *Condicionis civitatis ad beneficia*, 16 maggio 1925. - Per eliminare alcuni abusi insorti nell'Amministrazione dei Sacramenti e nei funeri, per l'esazione dei diritti relativi, il Senato di Palermo, su la fine del secolo XVI, deliberò di dotare convenientemente i beneficii parrocchiali della città, a condizione che fossero abrogati i diritti di stola (1) e che la presentazione dei parroci spettasse al Senato il quale anzi dovesse sceglierli esclusivamente fra i cittadini di Palermo « qui « quidem Rectores debeant esse *cives eiusdem urbis* ». Dopo lunghe trattative il S. P. Clemente VIII approvò questo progetto dandogli forza di legge con la costituzione *Sacri apostolatus ministerio*, del 15 ottobre 1599 (2), diretta all'Arcivescovo, in cui, fra l'altro stabilisce: « Ac ius patronatus et praesentandi tibi ac pro tempore exsistenti Archi- « episcopo... personas idoneas ex *Civibus dictae Civitatis* ad praefatas « ecclesias... postquam praevio diligenti examine ad id idoneae repertae « fuerint, in illarum Rectores instituendas, eidem Senatui concedimus... « Ita quod ius patronatus huiusmodi conseatur more laicali, seu Lai- « corum et Nobilium, et ex fundatione, ac omnibus privilegiis etiam in « corpore iuris clausis gaudeat in omnibus et per omnia, ac si ex funda- « tione et donatione esset ». Su queste parole della Bolla *Civibus dictae Civitatis* si è da gran tempo e assai disputato se dovevano intendersi esclusivamente dei cittadini *originarii*, ossia nativi di essa città, o se potevano estendersi anche agli allogeni, fatti cittadini per domicilio, o altro. In questi ultimi tempi la controversia è divenuta pratica, in quanto, essendo vacanti alcune pingui parrocchie, alcuni parroci, che volevano trasferirvisi, si videro contrastati da sacerdoti domiciliari presentati dal municipio. Uno di questi sacerdoti domiciliari, D. Onofrio Alesi, trattò in un opuscolo la questione, affermando il diritto del

(1) Non sarà superfluo notare che qualche cosa di simile è fatto presentire in fine del recente concordato polacco (*M. E.*, 1923, p. 281 in fine); « e ciò si farà in base a uno speciale accordo circa gli *iura stolae* »; sicchè dovrebbe dirsi che la Chiesa non è aliena da questa radicale soluzione del problema dei proventi parrocchiali.

(2) Non sapremmo dire perchè un sì importante documento non si trovi in alcuna edizione del Bollario; anche il testo degli *Acta* lo cita soltanto dall'opera di Rocco Pirro, *Notitia Eccl. Panorm.*, f. 186, che solo con difficoltà abbiamo potuto consultare, ma non senza profitto.

municipio a presentare (1); cui rispose a favore dei parroci l'avvocato F. Cuccia-Pellegrino (2). Avendo l'Alesi replicato con un discreto volume (3), ed essendo ormai la controversia matura per una decisione, l'Arcivescovo di Palermo volle che le due parti adissero la Sacra Congregazione del Concilio, per una definitiva risoluzione. Fu dunque proposto nella plenaria del 16 maggio 1925 il dubbio: « Utrum verba *cives* « *eiusdem civitatis* ad cives dumtaxat originarios an ad cives quoscum- « que referenda sint in casu ». Ma gli E.mi Padri preferirono eliminare dal dubbio le parole *ad cives quoscumque*, e così riformata la formola, « Utrum verba *cives eiusdem civitatis* ad cives dumtaxat originarios « referendi sint in casu », vi risposero *Negative*. La qual risposta fu confermata dal S. Padre nella successiva Udienza del 2 giugno.

## ANNOTAZIONI

I. Vediamo anzitutto il valore da darsi *in se* alle parole della Bolla « cives eiusdem civitatis »: 1) Il principio di interpretazione, del resto ovvio e comunissimo, può esprimersi con le parole del can. 49: *Rescripta intelligenda sunt secundum propriam verborum significationem et communem usum*. Nè occorre qui fare distinzione tra rescritti di giustizia e rescritti graziosi o anche privilegi, come dimostrano il Reiffenstuel *in lib. I. decr., tit. III*, § V, quaes. I; Barbosa, *Axiomata iuris*, 222, nn. 4, 6.

Orbene sotto *civilitas* scrive il Ferraris, n. 42: « triplici modo acquiritur: « primo per nativitatem, secundo de iure, tertio per privilegium: prima dicitur « originaria, secunda domiciliaria et tertia privilegiativa »: concorda il De Luca, annotando che « prima dicitur naturalis, et ceterae duae accidentales, « acquisitae, occasionales » (*De praeemin.*, in summar. ad n. 94). Ancor più: lo stesso Ferraris, al n. 101 stabilisce che « Beneficium seu legatum ad quod « vocantur *naturales* illius loci, potest conferri non solum illius loci originariis, « seu oriundis, sed etiam illis qui per decennium ibidem domicilium habent, « licet aliunde originem traxerint dummodo tamen habeant animum ibidem « perpetuo commorandi » (oggi però confr. can. 92). « Nam talis decennalis « habitatio facit quemquam *naturalem illius loci* ». Anche qui cfr. De Luca, l. c. e n. 100; e disc. 37, n. 3; Lotter, *De re benef.*, I, q. 25, nn. 78, 80. Molto più dunque varrà questa conclusione dove non si richiede essere *naturalis*, ma soltanto *civis*. Se questo è il *communis usus*, non fa difficoltà che i dotti romanisti mettano i domiciliarii fra gli *incolae* in opposizione ai *cives*, se-

(1) *La Bolla di Clemente VIII e il diritto patronato del Municipio sulle parrocchie di Palermo*. Ivi 1922, p. XXVI (dotta prefazione del prof. Tessitore), 52.

(2) *Della civicità dei beneficii parrocchiali della città di Palermo*. Ivi 1923, p. 69.

(3) *La Bolla di Clemente VIII e la civicità dei benefici parrocchiali di Palermo*. Ivi 1923, p. VIII, 197. La relazione pubblicata negli *Acta*, tuttochè diligentissima, è ben lungi dall'esaurire la ricca contenenza storica giuridica di quest'opera, che abbiamo sott'occhio.

condo il notissimo lemma del Cujas: *Cives quidem origo manumissio, allectio vel adoptio, incolas vero domicilium facit.* (Opera, t. II, col. 736, VII).

2) Poichè la Bolla stabilisce un privilegio in contrasto con la legge comune, deve interpretarsi strettamente, come stabilisce il can. 68 rimandando al can. 50 *quae adversantur legi communi strictam interpretationem accipiunt.* Invero, come spiega il Leuren., *Ius canon.* in l. V, tit. 23, q. 444, n. 5 « qua « parte derogat iuri communi includit dispensationem, quae stricte est inter- « pretanda, bonumque commune praeferendum bono particulari: ideoque in « dubio interpretatio facienda pro iure communi, et quo ad minimum laedit « ius commune » (cfr. anche Reiffenst., in l. I, decr., tit. III, § V, 132). Ora il privilegio in questione certamente contrasta al diritto comune: questo infatti esige che i benefici ecclesiastici si conferiscano liberamente, senza accettazione di persone, quale è certo nella esclusione di altre idonee, (cfr. can. 153, § 2; o c. 5, *Ad decorem*, X, III, 7; v. *M. E.*, 1923, p. 111). E non occorre certo dimostrare che il diritto comune *ad minimum laeditur*, se la voce *cives* si prende nel senso comune, mentre sarebbe il massimo restringerla ai soli nativi o originarii.

Perchè questa conclusione possa evitarsi, occorre assolutamente dimostrare la precisa volontà del Papa, di escludere i non originarii, poichè in tal caso cesserebbe il *dubbio* ragionevole, che autorizza l'interpretazione più favorevole al diritto comune. Così nella causa *Romana*, discussa in Rota il 10 maggio e il 14 agosto 1916, (cfr. *Mon. Eccl.*, 1917, p. 323) fu esclusa la interpretazione favorevole ai domiciliarii, circa i benefici da conferirsi nel Capitolo Vaticano, perchè la bolla di riserva di Leone X chiaramente dimostrava, nel suo contesto — ossia nelle clausole in cui escludeva dalla riserva i Cardinali, e i benefici già posseduti da *alienigenae* — la volontà del Papa di favorire soltanto gli *indigenae*. Opportuna cade in proposito la dottrina che afferma il De Luca, commentando una rotale, *Vaden.*, del 18 giugno 1705 (*Mantiss. Decis.* 80, l. XIII, n. 16, 21). « Quia, quatenus verior opinio esset « in oppositum... quod nempe sub nomine *illorum de civitate* non veniant « tantum veri et naturales cives, sed etiam ficti et tales effecti ex *incolatu* « aut beneficio residentiali, adhuc recedendum esset ab illa opinione, *stante* « *clara et manifesta Fundatoris voluntate in contrarium*: siquidem ipsa fun- « datio expresse contradistinguit Cives et naturales a Civibus accidentaliter « factos ». Così pure Bened. XIV nelle *Quaest. canon.*, q. 571 circa una Roman. 23 aug. et 20 sept. 1727. Ma dove è nel nostro caso, la *clara et manifesta voluntas Clementis VIII, in contrarium?*

Anzi non lievi argomenti sembrano dimostrare che il Papa in quella semplice espressione « cives dictae civitatis » (cioè « cittadini di Palermo ») non intese affatto escludere i domiciliari. Infatti: 1° È risaputo, e del resto naturalissimo, che « verba privilegii recipiunt interpretationem *a supplicatione* » (Barbosa, *Repert. iur. can.* s. v. *Verbum*): e così pure che « intelli- « gentia dictorum *ex causis* est assumenda dicendi: quia non sermoni res, sed « rei est sermo subiectus » (c. *Intelligentia*, de verbor. signif.; cfr. Reiffenst. in l. I decr., tit. II, § 16, n. 387; Pignatelli, *Consult.*, X, c. 122, n. 8 in f.).

Orbene, le cause della domanda, e anzi il contenuto stesso della domanda, sono tutte enunziate nella *Supplicatio* del Senato Palermitano, che — si noti

bene — è riportata nel testo stesso della Bolla: Il Senato comincia dal riferire gli abusi deplorati in alcune parrocchie circa gli « iura stolae: importunas « fieri exactiones, iniquas mercedum exactiones et pignorum extorsiones. « Ablatis enim stragulis seu quavis alia funerali defunctorum supellectile ad « pecuniam solvendam heredes seu alios acriter coercent; aliaque huiusmodi « quae a simoniaca fortasse labe, vel certe a turpi quaestu non longe absunt, « et scandala frequenter excitant in populo ac parochos, qui parentum loco « habendi sunt, exosos reddunt ». Denunziato il male, ne ricerca l'origine: « Causam vero afferri quia iis sufficiens vitae alimentum certo constitutum « non est, nec ad muneris labores et sumptus perferendos aequum aptumque « stipendium ». Donde chiaramente emerge il rimedio, che il Senato generosamente propone: « Se summopere cupere sacramentorum et sepulturae mini- « strationem in universum fieri gratis et exactiones et fructus omnes eius- « modi prohiberi... ac propterea obtulisse Archiepiscopo, dotis nomine, tan- « tum annuum censum perpetuum *ex reditibus Universitatis* pro singulis ec- « clesiis praedictis, quantum ille et praedictis fructibus respondere cogno- « visset et ministrorum sustentationi expensisque ad divinum cultum facien- « dum commodum esse censuisset... pro cuius dotationis securitate paratus « est Senatus omnia Universitatis bona, tam patrimonialia quam quae ex « gabellis habet solemniter obligare ». Dove è ovvio argomentare: questi *bona Universitatis*, queste *gabellae* etc., non erano coacervati dai contributi di tutti i cittadini, tanto nativi, che domiciliari, o altri? E allora con che giustizia si sarebbe domandato dal Senato di escludere dal *commodum* coloro che parimenti sentivano l'*onus?* Ma il Senato in nessun punto della sua supplica manifestò questa volontà: anzi, per quel che riguarda la presentazione del *Magister cappellanus et Rectores* i quali *esse debeant cives eiusdem Urbis* promette formalmente di evitare qualsiasi irregolarità canonica, segnatamente negoziati prima della vacanza o promesse di voto sotto pena di nullità: « Nam summopere optat Senatus, ut in praesentationibus omni semper sin- « ceritate et puro divini cultus zelo procedatur, huiusmodi intercessionibus « aditum praeludi, proborum merita praeferri, et importunas precum occa- « siones tolli etc. »; ora, come bene osserva la relazione degli *Acta* (p. 12) « proborum pastorum delectus non limitatione at potius extensione candida- « torum efficacius obtinebatur ».

Più positivamente l'Alesi (op. cit., p. 16), prova la volontà del Senato di includere i cittadini domiciliarii, dai documenti delle discussioni previe alla Supplica, ove, come ragione che dimostra essere il privilegio di presentazione efficace rimedio ai mali deplorati, si dà la fondata speranza dei *Cappellani* di esser presentati come parroci: « Acciò li Cappellani delle Parrocchie che « sono quelli che ordinariamente vanno a amministrare li Sacramenti, *ve-* « *dendo che alla vacanza del parroco dipendono dalla Città* (cioè dal Senato), « attendano a servir bene, con la speranza di potere essere loro promossi da « detta Città ». Ora questi Cappellani non erano certo in quei tempi esclusivamente i nativi, ma chiunque avesse cittadinanza in Palermo. Anche la relazione degli *Acta* argomenta dalla intenzione che aveva il Senato nel proporre la riserva a favore del *cives*, e la trova — assai fondatamente, come vedremo in seguito — nella necessità di obbligar meglio i parroci alla resi-

denza, e nel desiderio di conservare nella città i beni dei parroci, evitando che, alla loro morte, gli eredi forestieri li asportassero. Giova riferirne il testo conciso che sparge molta luce su l'origine e intento di tale privilegio, anche fuori del caso di Palermo:

« Immo, si ex aliis supplicationibus ad similem effectum actis arguere « licet, id videtur intendisse Senatum, cavere ne advenae pastores facilius « residentiam desererent ac bona reditusque ecclesiarum extra urbem et re- « gnum disperderent -- perchè claramente se vede in lo regno predicto... l'in- « troiti et rendite di quelli (*loci sacri*) non si convertiri in reparatione et « ornamento de dicte ecclesie, ma trasportarsi fora dello dicto regno, la qual- « cosa procede per concedersi li beneficii a persone extere dello dicto rgno: « et perchè stando absenti li loro prelati qui non pascunt gregem sed seipsos, « le cittadi proprio pastore carent --, etc. (c. 34 suppl. ad Ferdin. II, a. 1509). « Ad haec vero mala praecavenda oportebat advenas seu peregrinos, non au- « tem cives domiciliarios excludere ».

Se tale fu dunque l'intenzione del supplicante, non potè certo esser più larga la concessione del Papa, Pastore universale e custode geloso del diritto comune. Tanto più nel caso, in cui si dimostra positivamente, con quanta difficoltà sia l'Arcivescovo De Haedo, sia Clemente VIII, accedettero alla domanda. Il De Haedo in una lettera al suo agente a Roma (28 dic. 1596) scrive chiaramente: « Et a me pare malo modo persuadere a Sua Santità... che « questa Università si patronizi del governo delli Parrochi e delli Ministri « loro » (4 gennaio 1597) « Per dirla chiara a V. S. come più volte ho detto, è « di grande inconveniente impedire che questa provigione delli beneficii cu- « rati non si faccia conformative ordina il Sacro Concilio di Trento, dandoli « al più ben merito in lettere e in virtù per esame ». E quanto al Papa lo mostrano le lunghe trattative, e i timori espressi anche sulla fine, dai mandatari del Senato, ai quali rispondevasi ancora il 17 sett. 1599 « Quanto a « quel punto: se S. Beatitudine non volesse concedere il *ius praesentandi* alla « Città *quid agendum?* Essendo la cosa approvata dalla Sacra Congregazione « [del Concilio] pare che non si debba temere. Quando succedesse V. S. si « serva delli soliti mezzi » (Cfr. Alesi, appen.: alleg. 3, 4, p. 47).

Ora è cosa certa che un privilegio concesso e quasi estorto in questo modo, non deve interpretarsi più largamente della domanda; e anzi non possono ad esso applicarsi i favori interpretativi della concessione fatta motuproprio (c. *Si motu proprio,* 23; c. *Si pluribus,* 24, X, III, 1. Cfr. Reiffenstuel in h. l. § V, n. 140; Barbosa, *Axiom.,* c. de clausulis, 79, n. 26, etc.

Fin qui l'esame della Bolla. Ora vediamo quale fu l'osservanza, ossia:

II. *Interpretazione consuetudinaria.* Tutti sappiamo che la consuetudine è ottima interprete della legge e dei privilegi, che sono o possono considerarsi come leggi particolari. Non è dunque da meravigliarsi che la maggior parte della contesa riguardi la consuetudine invalsa dopo la Bolla. Noi ci restringeremo a tre punti.

1° La consuetudine deve stimarsi in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui è invalsa. Come ben osserva il Lotter (*De re benef.*, l. I, p. 13, n. 14), la consuetudine è un *ius singulare,* un *ius locale.* Cresce il suo valore quanto più s'avvicina ai *tempi* della fondazione, del privilegio, ecc.

(De Luca, *Adnot. in Trid.*, disc. I, n. 55; Piton., *Contr. patr.*, t. I, all. 17, n. 13; Suarez, *De leg.*, VII, c. 17, n. 2). Quanto al suo valore *locale*, cfr. Reiffenst, in l. I, Decr. § 6; Barbosa, *Repert.* s. v. *Consuetudo*; Pignatelli, *Consult.* I, c. 99, n. 27, etc. Esaminiamo dunque gli scrittori, le leggi, i fatti più vicini ai tempi e luoghi della Bolla.

*a*) Quanto agli scrittori: si cita da ambe le parti Francesco Salerno, che fu Vicario generale e scrisse all'epoca della Bolla; e si spiega facilmente. Gli uni si riferiscono a frasi generali circa il valore della parola cittadino, p. es. queste: « Solum originarii *veri* cives censendi sunt »: « civis appellatione solum originarium *proprie*, non creatum, comprehendi ». (*Consiliorum*, lib. I, Palermo 1640, p. 33); e più al caso questa sentenza: « Cum quisquam « civitate aliqua donatur, *privilegio* sane amplissimo uti scilicet in omnibus « et per omnia ut verus civis habeatur, nihilominus ei non intelliguntur con- « cessa ea quae civibus *originariis* extraordinario iure ac privilegio, sed quae « ordinario iure competunt » (ib. p. 31). Gli altri però adducono passi specifici relativi alla Bolla, ove osserva che, atteso il termine generico « cives eiusdem civitatis », anche i cittadini di adozione possono presentarsi *cum civis nomine absolute prolato, ipsi etiam propriissime concludantur* (f. 35) e lo prova lungamente: cfr. Tessitore, nella pref. all'Alesi, p. XVII s.

M. Muta, che poco dopo il 1600 scrisse un dotto Commentario su le consuetudini municipali Palermitane, tratta a lungo « super consuetudine *Se-* « *natus* Panormitani, *cirilitatem* a quopiam acquiri ex habitatione ipsius « civitatis, licet exterus sit » (in c. 21, n. 26). Viene poi Marco Serio, parroco di S. Ippolito, che nel 1650 scrisse un intero *Tractatus in Bullam*, per difendere la esclusiva; ma con quali argomenti! Basta citare questi: « Optimo iure « S. P. dixisse, debere esse universos parochos... *cives eiusdem civitatis*, cum « hac scilicet reduplicatione, ad excludendos cives oriundos aut adoptatos per « privilegia huius civitatis ». La *reduplicatio* in realtà molte volte ha l'intenzione restrittiva; e lo osserva anche il Ferraris, l. c. n. 90: come se si dicesse « i cittadini di vera cittadinanza »; ma nel caso è facile vedere l'equivoco. Per la storia: le parole « cives eiusdem civitatis » non sono nè nella supplicatio, che dice « cives eiusdem *Urbis* », nè nella concessio, ove è « cives *dictae* civitatis »: si traduce dunque « i cittadini della suddetta città », cioè: di Palermo! — Nè meno felice è l'altro argomento: « Ubi advertas S. P. dixisse, « debere esse *cives* eiusdem civitatis; non autem dixisse: debere esse oriundos « aut adoptatos per privilegia eiusdem civitatis ». Ma al suo effetto doveva dimostrare al contrario « S. P. dixisse debere esse originarios ». Si spiega però che l'autorità del Serio inducesse altri a ripetere la sua tesi, senza vagliare gli argomenti, come il Mongitore, il Giampallari, il quale però attesta che « su queste parole della Bolla sono nate delle continue liti », mentre altri, come il Pirri, si esprimono evasivamente « parochos cives panormitanos esse oportet ». Dunque l'esame degli scrittori lascia la cosa almeno dubbia.

*b*) Quanto alle *leggi* consimili di riserva a favore dei cittadini, vale generalmente quanto fu sopra accennato circa il loro scopo di ovviare alla non-residenza dei prelati e alla dispersione dei beni, specialmente della Chiesa, fuori del regno; al quale effetto non era punto necessario escludere i domiciliarii.

Ma una ragione particolare viene opposta dai difensori dell'esclusiva, che cioè il diritto siculo di quei tempi non ammetteva la cittadinanza per mero domicilio. Il Cuccia studia lungamente questo punto e conclude: « Il domicilio non valeva dunque per sè solo ad attribuire la cittadinanza, ma perfezionava agli effetti civili, la cittadinanza per altro titolo posseduta...: 1° la nascita; 2° la *ductio uxoris*; 3° il privilegio, ma non sempre e a malincuore. In ogni caso ciascuno di questi tre titoli di capacità doveva essere integrato da un domicilio almeno quinquennale ». Quindi dovrebbero ammettersi alla presentazione i *privilegiati*, e quelli che già avessero una chiesa in titolo (equiparandosi per gli ecclesiastici alla *ductio uxoris* la provvista di un beneficio), escludersi soltanto i domiciliati. Esclusione non solo illogica, ma eliminata da documenti certi, come il Muta, il quale come vedemmo, commenta la consuetudine del Senato di Palermo *civilitatem acquiri ex habitatione*, e la Prammatica di Carlo V spedita da Bruxelles il 12 marzo 1550 pei Napoletani, in cui (Alesi, p. 57), « spiegando il Sovrano il termine *oriundis* dichiarava che intendeva comprendervi anche i cittadini di privilegio, quelli creati dalle città demaniali di detto Regno, quelli che vi possedevano feudi, e finalmente gli abitatori che vi avessero avuto domicilio per anni dieci ». Dunque anche questa obbiezione, storicamente grave e interessante per la storia del diritto, viene a mancare di base. Nelle leggi del tempo nulla è che permetta o esiga l'esclusione dei domiciliari.

*c*) Veniamo da ultimo ai fatti. Non conveniamo con l'Alesi (p. 41) quando arguisce dal fatto che di alcuni parroci del 1601-1623 di cui cita i nomi, non ha trovato i documenti di battesimo in Palermo. È un argomento troppo manifestamente negativo. Anche, sebbene interessante, non ci sembra per la nostra questione, che riguarda i *parroci*, gran che da ricavare dalle vicende della causa (1621-1622) del *Vicario generale* Ribba, nativo di Spagna, contro la cui nomina fu ricorso appunto perchè, per un simile privilegio, quell'ufficio non doveva esser dato che a *cives*, causa vinta sul riflesso — dice l'Alesi — che « praedictus fuit et est civis Panormi per domicilium acquisi« tum in hac Urbe per lapsum tanti temporis » (p. 150). Ma non è necessario, come meglio vedremo, addurre prove positive e dirette per questa tesi; basta che, per tutto il tempo *più vicino* alla promulgazione della Bolla, nessun fatto chiaro venga a dirimere il dubbio su la sua interpretazione.

Verso mezzo secolo dopo la data della Bolla si adduce un fatto nuovo e specifico: la sedizione popolare durata dal 23 agosto al 18 settembre 1647 e gli editti in essa emanati fra i quali il n. 29: « che tutti i beneficiati di questa « città siano Panormitani *nativi* come sopra (cioè n. 7, 26) e sufficienti, com« prendendo tutti li benefici tanto semplici quanto curati, etiam il Vicario « generale e cappellani, etiam li Canonici e Dignità della nostra chiesa » (Alesi, p. 75 s.). Il testo è chiaro e non ammette dubbio: ma è del pari indubbio che chi concepì e emanò tale editto, non aveva alcuna autorità a farlo, trattandosi di materia ecclesiastica, e anzi riservata alla suprema autorità. E difatti non si adduce dai difensori dell'esclusiva questo testo, se non come prova del tempo *a quo* cominciò la pretesa consuetudine prescrittiva: poichè, nonostante che quegli editti, domata la sedizione, venissero tutti « revocati, aboliti e annullati come se mai non fossero stati fatti e formati » pure manife-

stano una tendenza, che poi divenne regola; e questa regola formata in fatto, si vuole da ultimo donata della forza del diritto prescrittivo.

Ma a questo proposito si osserva: a) *In facultativis non currit praescriptio*, come tutti sanno: la prescrizione si formerebbe se la materia fosse necessaria, ossia, se nel caso, il Senato Palermitano avesse *dovuto* presentare cittadini *e* originarii *e* domiciliari. Se infatti, ciò nonostante, non avesse mai presentato un domiciliare, è chiaro che, *nemine reclamante*, il diritto dei domiciliari sarebbe stato prescritto. Ora le cose non stavano così: il Senato *poteva* presentare anche i domiciliari, ma non vi era obbligato: e non presentandoli, essi non avevano diritto a reclamare. Quindi la prescrizione non poteva darsi: « contra non valentem agere non currit praescriptio ». Cfr. De Luca, *de iurisd.*; disc. 34, n. 28; disc. 96, n. 15; Barbosa, *vota decis.*, v. XXXIX, n. 76; Piton., *Controv.*, I, alleg. 52, n. 30; II, all. 83, n. 5; *Discept.*, 131, n. 36; Reiffenst., in l. I, tit. IV, § 5, n. 129 s.; in l. II, tit. XXVI, n. 200; in l. V, tit. XXXIII, § 10, etc. E ciò è perentorio, anche messo da parte quel che lo stesso Cuccia (p. 59) concede, che « qualche rara volta, per virtù di circostanze eccezionali fu tenuta in considerazione la cittadinanza *privilegiaria* agli effetti della Bolla ». (Che queste *eccezioni* interrompano la prescrizione, è ammesso da tutti: Reiff. in I, tit. IV, § 13, n. 198; Piton. *Discept.* 159 n. 59 etc.).

Ma infine, anche dato e non concesso che si sia formata una vera consuetudine prescrittiva, e che, mediante essa sia acquisito il privilegio degli originari (anche il can. 63, § 1 ammette questa via, e ciò ci dispensa dall'addurre altre autorità), è pure notorio, e lo stesso Codice, can. 77 lo conferma, *cessare privilegium si, temporis progressu adiuncta sic immutentur, iudicio Superioris, ut noxium evaserit.* (Cfr. Suarez, *de leg.*, VII, c. 20, n. 1; De Luca, *De regul.*, disc. II, n. 24; Lotter., *de re benef.*, l. I, q. 21, nn. 118 s.; l. II, q. 2, n. 51; Pignatelli, *Cons.*, I, c. 7, n. 27; c. 15, n. 3, etc.). E a buon diritto, perchè la legge, dovendo essere *ordinatio rationis*, deve anzitutto essere e restare *rationabilis*, cioè, osserva Aichner (*Comp.*, § 12, n. 8) « naturae, scopo et spiritui Ecclesiae conveniens ». Lo ammette anche il Cuccia (p. 10) quando dopo avere bene osservato che la Chiesa non fa, in tesi generale, accezione di persone in ragione della loro origine, dichiara che « consente regimi derogativi al diritto comune ovunque *l'utile della religione* per i suoi bisogni, si è potuto *contemperare* al desiderio delle nazioni, città, famiglie fondatrici etc. », concedendo dunque che ove non si possa più avere questo contemperamento, il regime privilegiario deve cessare.

Orbene: le condizioni presenti, segnatamente la lamentata scarsità del clero, rendono ormai impossibile tale contemperamento. La principale ragione per cui la Chiesa in passato permise queste riserve e privilegi, fu appunto la sovrabbondanza del clero (cfr. *M. E.*, 1923, p. 111 s.), sicchè i benefici di una città non bastavano più per quanti, anche in essa sola, aspiravano al sacerdozio. E questa sovrabbondanza si aveva segnatamente in Sicilia e in Palermo: scrive il D'Alesi (p. 165): « In una carta topografica di Sicilia del 1703... è notato che a Palermo fra 100 mila abitanti si contavano 40 mila ecclesiastici! » Pare incredibile, ma anche il Cantù, *Storia degli Italiani*, IV, cap. 164, afferma che « in Sicilia nel 1700 su 1.200.000 abitanti si avevano 63 mila preti ». E l'arciv. De Ciocchis nella sua visita pastorale stabilì che

non si ordinasse da allora in poi più d'un sacerdote per ogni 100 anime. Se oggi dovesse valere questa proporzione, con una popolazione di 450 mila abitanti in Palermo potrebbero ancora ordinarsi 4500 sacerdoti. Orbene dall'*Annuario delle diocesi,* del 1924, p. 820, tutti possono rilevare come in tutta la *diocesi* di Palermo su 550 mila abitanti non vi sono 600 sacerdoti inclusi i religiosi! E non si nota ancora sufficiente risveglio di vocazioni, che prometta di mantenere in un prossimo futuro almeno questa cifra!

È anche, in conseguenza, mutato lo spirito della legislazione ecclesiastica, non solo, purtroppo, pel cambiamento totale di contegno dell'autorità civile verso la Chiesa; ma per la necessità spirituale di favorire al massimo la libera scelta, ora che vi è tanto meno materia in cui scegliere. Sono note le disposizioni restrittive del Codice in tema di giuspatronato (c. 1450-1453). Ed è recente la disposizione della Commissione del Codice, circa il privilegio di cittadinanza riguardo ai *canonicati* della cattedrale, su cui, per non ripeterci, rimandiamo a quanto ne scrivemmo a p. 111 s. del 1923.

Ci sia solo permesso di osservare, che, ciò non ostante, la Chiesa rispetta al possibile l'intenzione dei *Fondatori,* come è chiaro dalla stessa risoluzione della Commissione, anche nella presente specie. Ora, dalle parole riportate dalla Bolla e da tutto il fatto storico, chiaramente emerge che il diritto di presentazione del Senato di Palermo, è per dotazione e *fondazione.* Quindi ci sembra un po' troppo affrettato il parallelo che nel recensire il libro dell'Alesi, è stato fatto nel *Commentarium pro Religiosis,* an. V, n. 7-8, p. 369, e che strettamente preso, sembrerebbe distruggere lo stesso privilegio dei *cives* Panormitani.

Non si trattava qui di rinnovare, ma soltanto di *interpretare.* Se nella Bolla si fosse parlato di *cives originarii,* le presenti considerazioni su la inopportunità del privilegio non sarebbero valse che a limitare il *modus* di metterlo in pratica, secondo cioè la detta risoluzione. Ma essendosi dimostrato che la Bolla non conteneva questo privilegio, se non restrittivamente ai *cives,* originari o domiciliari, e che la esclusiva — per dannata ipotesi — non aveva fondamento che in una prescrizione *contra Bullam,* si sono giustamente riportate le cose *in pristinum,* togliendo di mezzo il portato di questa spuria prescrizione dimostrato illegittimo. Beninteso che anche il privilegio dei *cives* è subordinato alla condizione naturale, « *dummodo cives sint digni et idonei* », di che, trattandosi di un clero così specchiato come il Palermitano non vogliamo avanzare neppure ombra di dubbio.

## Sacra Congregatio de Religiosis.

*Dichiarazione circa la natura giuridica della congregazione delle Suore delle Misericordia (Sisters of mercy).* [*A. A. S.,* XVIII, 14].

Dublinen. — Sacrae Congregationi Religiosorum Sodalium negotiis praepositae sequentia dubia, pro opportuna solutione, subiecta fuere:

I. An Congregatio Sororum a Misericordia, vulgo *Sisters of Mercy,*

quae, iuxta earum Constitutiones, adprobatas sub die 6 iunii 1841 a Gregorio XVI per tramitem Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, singulas domos separatas habent sub respectiva Episcopi iurisdictione atque auctoritate, censenda sit religio iuris pontificii vel iuris tantum dioecesani.

Et, quatenus affirmative ad primam partem et negative ad secundam:

II. An sint similiter iuris pontificii etiam plures illae Congregationes Sororum a Misericordia, quarum diversae domus variis in locis, cum adprobatione Sanctae Sedis, sub uno gubernio centrali coaluerint (1).

Porro Sacra Congregatio, in congressu diei 7 novembris 1925, re mature perpensa, respondendum censuit prout respondet:

Ad I. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam.

Ad II. *Affirmative.*

Facta autem de praemissis relatione Ss.mo Domino Nostro Pio divina Providentia Papae XI, in audientia habita ab E.mo Card. Praefecto huius Sacrae Congregationis, die 24 novembris 1925, Sanctitas Sua resolutionem eiusdem Sacrae Congregationis approbavit et confirmavit ac publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die, mense et anno ut supra.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Vincentius La Puma, *Secretarius.*

(1) Non occorre spender molte parole per mostrare la *ratio dubitandi* e la *ratio decidendi* nel caso. Quella è chiaramente indicata, ove dicesi che la Congregazione «ha le singole case separate e poste *sotto il regime del Vescovo locale*»: donde pare che sia una contraddizione in *terminis*, dirle «iuris pontificii». Ma ciò non è che una contraddizione materiale apparente: si dicono «iuris pontificii» non perchè il Vescovo non vi abbia nulla che fare, ma perchè essendo le loro costituzioni approvate (almeno tacitamente nell'esame che se ne fa prima di concedere il *decretum laudis*), il Vescovo non può cambiarle: ma si sogliono approvare appunto «salva Ordinariorum iurisdictione ad normam canonum». E qui sorge l'altra difficoltà del secondo dubbio: ma si può questa approvazione pontificia estendere ai raggruppamenti formati in seguito fra diverse case? Non sono infatti questi gruppi, *nuove* Congregazioni? E si risponde che lo sono, se la S. Sede non è intervenuta; ma nel dubbio, si dichiara espressamente essersi ciò fatto «cum approbatione S. Sedis»: dunque non ostante questo mutamento organico, continua virtualmente l'effetto della primitiva approvazione pontificia delle Costituzioni, interpretata e estesa da questa nuova approvazione nell'organizzazione delle case. Cfr. su tutto, can. 488, 3°; 492 § 2, 494 § 1, 618 § 2.

## Segreteria di Stato.

*Al Presidente dell'Azione Cattolica Italiana, circa la centenaria commemorazione Francescana* [*Oss. Rom.*, del 10 marzo].

Lettera. — *Ill.mo Signore.* - Se fu saggio proposito e quanto mai opportuno quello della Giunta Centrale dell'Azione Cattolica, di promuovere in Roma, con la fervida adesione e collaborazione dei Superiori Generali della Famiglia Francescana, la istituzione di un Comitato Centrale che attenda a coordinare le diverse iniziative e manifestazioni del prossimo Centenario Francescano, è sopratutto lodevole e pienamente conforme al desiderio del Santo Padre lo scopo precipuo propostosi dal Comitato stesso, di assicurare ai festeggiamenti quel carattere di pietà e di religione che ne faccia un richiamo allo spirito di penitenza e di riconciliazione, di santificazione e di pace che è il genuino spirito francescano.

Vi è infatti — come già notò Benedetto XV di s. m. nella Enciclica « Sacra propediem » del 6 gennaio 1921 — un grave pericolo nella tendenza medesima, tanto diffusa in questi ultimi tempi, per cui, tutti, anche i non credenti, sembrano indotti a contemplare nel Santo Poverello di Assisi il fascino irresistibile che si sprigiona dalla sua figura di asceta, dal suo canto semplice, e pur sublime, delle cose create, quasi si trattasse di un personaggio singolare, da proporsi all'ammirazione, non all'imitazione degli uomini, e di essi, degli italiani specialmente, fosse una gloria purissima, ma non insieme un esemplare o un Patrono da renderli migliori. Contro siffatto pericolo è necessario, — come il Santo Padre Pio XI ebbe ad accennarvi anche recentemente — che si insista e si lavori perchè il presente Centenario — non meno di quello, raccomandato da Benedetto XV nella citata Enciclica, della istituzione del Terzo Ordine Francescano — riconduca le anime ad ammirare ed imitare sovratutto, in San Francesco la eccelsa santità della vita, opera prodigiosa della grazia divina: è necessario che alle prossime celebrazioni, aperte a tutti, — ma in particolar modo ai partecipi di quella stessa fede che, operando in S. Francesco, rinnovò i miracoli del Vangelo — si venga con l'animo pronto e desideroso di accoglierne gli insegnamenti, per passare, dall'ammirazione delle virtù e delle perfezioni, al proposito di seguirne gli esempi; specialmente di carità, di abnegazione e di rinunzia alle cose terrene per sollevare le anime o sospingere i cuori alla gloria che dura eterna.

Ed in questo genuino spirito, che è quello del Vangelo, sta di conseguenza la soluzione di quei gravi problemi sociali che ancora oggi travagliano la società umana.

Opportunamente quindi e saggiamente il laicato cattolico nei suoi dirigenti e colle sue organizzazioni, di unità di intenti e concordia di propositi con le Famiglie Francescane, vuole apportare tutto il suo valido contributo alla solenne commemorazione, perchè questa riesca, secondo i desideri enunziati sommamente proficua alle anime. Allora S. Francesco ritornerà davvero tra noi come l'« Araldo di Cristo », mediatore di una nuova effusione di grazia, per il rifiorimento di una più intensa vita cristiana nel mondo.

Con questo voto e con la ferma speranza che alla bella iniziativa del Comitato corrisponda generosa la cooperazione dei fedeli tutti, l'Augusto Pontefice mentre esprime la Sua compiacenza per la devozione e per lo zelo con cui V. S. Ill.ma procura, anche in questa solenne ricorrenza, come sempre, il raggiungimento dei nobilissimi intenti dell'Azione Cattolica, imparte a Lei e a tutti i singoli Membri del Comitato l'Apostolica Benedizione.

Io, poi, profitto ben volentieri del presente incontro per professarmi con sensi di distinta e sincera stima.

Di V. S. Ill.ma:

P. Card. GASPARRI.

Dal Vaticano, 7 marzo 1926.

---

# IL NUOVO RITUALE

*(Continuazione: vedi pag. 121)*

Come era da aspettarsi, tutto il primo capo del titolo VII, che tratta del Sacramento del MATRIMONIO, è stato corretto a norma del Codice. Il n. 1 è stato solo ritoccato in fine, in quel che riguarda l'età legittima (cfr. c. 1067) e, più nella formulazione che nella sostanza, nell'accenno alla istruzione religiosa degli sposi, adottandosi le parole che in questo riguardo sono nel c. 1020 § 2. Il n. 2 ha una formulazione più giuridica, circa la distinzione degli impedimenti, dirimenti e impedienti, ed elimina, trattandosi di *gradi*, la menzione della cognazione spirituale (1079). Il n. 3 rimane com'era, tolta la menzione del Tridentino: il che può dirsi pure del c. 4, donde è eliminata la menzione di clandestinità dicendosi, subito dopo *inita*, « et generatim matr. quae aliter » e meglio esprimendosi il concetto della delegazione. L'attuale n. 5 è invece tutto nuovo, formato dal c. 1095 § 2 e 1097 § 2. Il vecchio n. 6 è soppresso, restandone solo qualcosa nell'attuale n. 13, di cui infra; l'attuale n. 6

è dunque il 7 integrato dai can. 1024 e 1025. Del vecchio n. 8 è rimasto come n. 7 il solo primo inciso, trasferendosi la sostanza del resto al n. 12. Come n. 8 vien subito la formola della pubblicazione (già ai nn. 12-13) nel cui testo è meglio specificato « ...quod *N.* filius *N.* familiae *N.* paroeciae *N.* et *N.* filia *N.* familiae *N.* paroeciae *N...* » e invece di *Nobis* è posto « Parocho aut loci Ordinario ». I seguenti n. 9-11 sono i canoni 1928-1030 (cfr. il § 2 di questo, col vecchio n. 11). Il n. 12, è, come si è detto, la seconda parte del vecchio n. 8, secondo la dizione del can. 1031, § 3. Per nn. 13-14 si inseriscono, invece dei relativi testi che sono ai vecchi nn. 6 e 17, il testo attuale dei cann. 1032, 1033 (1021 § 2), cui segue come n. 15 il can. 1034. Il vecchio n. 14 è soppresso, e in sua vece troviamo al n. 16 il can. 1101; resta invece, come n. 17 la sola ultima parte del n. 15, sulla ammonizione da farsi circa il valore della benedizione nuziale. Resta pure tutto il n. 16, oggi 18: e ciò sembra incongruo per tutti i primi due commi, mentre forse bastava, come ha fatto il can. 1143, ridurre tutta questa rubrica alla sola sua terza e ultima parte, poichè la consuetudine di benedire la sposa anche quando si marita a un vedovo, non essendo vedova essa stessa, è ormai diritto universale e del tutto conforme al testo liturgico. Il vecchio n. 17, lo abbiamo visto, è già assorbito nel 14. Il 18 è ora 19, ed è costituito dal can. 1108, e invece del 19, soppresso, leggesi come n. 20 il can. 1109.

Il formulario delle nozze, riportato nel cap. II, è tutto intatto: ma le rubriche relative hanno alcuni ritocchi, che è bene conoscere. Si dice ora « Matrimonio *adfuturus* » più corretto di M. *celebraturus*; invece del solo *tribus diebus festis* per le pubblicazioni si è adottato il rinvio più completo *ut dictum est*; invece di *coram tribus aut duobus testibus*, si legge « *coram saltem duobus*: e più che altro, si è aggiunto opportunamente a *virum et mulierem, ante altare genuflexos*, come già accennava la rubr. del nuovo Messale, nella Missa *pro sponsis*, innanzi al *Propitiare*.

Circa il *consensus amborum*, ove prima dicevasi *expressus aliquo signo sensibili*, ora leggesi « expressus verbis, *si loqui possunt, aut secus* aequipollentibus signis », a norma del can. 1088, § 2; ma era forse opportuno accennare, come è detto nel canone con la parola *licet*, che questo secondo modo di esprimersi non è *ad validitatem*, neppure per chi può parlare.

Circa la benedizione dell'anello, ov'è detto che deve aspergersi con l'acqua santa, sono espunte le parole « *in modum crucis* »; e così pure vedremo al cap. III, n. 4, circa la benedizione della donna dopo il parto. Cfr. De Herdt, *Prax.*, III, n. 295, § 6.

Come rubrica 5 troviamo poi il modo di benedire insieme più matrimoni, giusta il decr. S. C. S. Off. 1 sett. 1841, cioè: « Quando plures simul copulan-« tur, accepto primum singulorum consensu, et rite celebratis singulis matri-« moniis, dictoque pro singulis a parocho *Ego coniungo vos in matr.*, etc., be-« nedictiones anulorum et reliquae benedictiones plurali numero semel fiunt ».

La rubr. 6, è sostanzialmente la vecchia 5 semplificata: invece la vecchia 6, oggi 7, è amplificata o meglio sostituita dal testo del can. 1103, § 1, 2,

Nel cap. III di questo titolo abbiamo parimenti la *Benedictio mulieris post partum*: vi è solo da notare il chiarimento della rubr. 2, ove la parola

*extremam partem stolae* è così completato *ex humero sinistro pendentem*, come cioè è prescritto nel battesimo. In fine è poi aggiunta questa nuova (5) rubrica assai opportuna e istruttiva: « Praedicta benedictio mulieris post « partum fieri debet a Parocho, si expetitus ipse fuerit, potest autem fieri a « quocumque Sacerdote si expetitus pariter fuerit, in quacumque ecclesia vel « oratorio pubblico, certiore facto Superiore ecclesiae ». È tratta dal decreto S. R. C. 3813 ad II (21 nov. 1893).

Tit. VIII - Delle Benedizioni. - Anche nel c. I, circa le *regole generali* si è trovato modo di utili ritocchi canonici e liturgici. Infatti il n. 1, è ora sostituito dal can. 1147, §§ 2-4; prima del n. 2, abbiamo come numeri 2 il paragrafo 2 del 1148, come 3 il 1149, come 4 il 1150, come 5 il 1304; col n. 6 si torna al vecchio testo (già n. 2) con un ritocco, per chiarezza, quanto alla stola, di cui ora è più chiaramente indicato il variare solo del colore, non dell'uso: *stola coloris tempori convenientis utatur nisi aliter notetur.*

Nel c. II, *Ordo ad fac. aquam benedictam,* quasi nulla è cambiato: al n. 4 è aggiunto il rimando alla Benedizione del popolo, riportata in appendice (p. 593). Nel c. III, Benedizione delle Candele, è solo modificato il titolo, espungendosi la menzione *extra diem Purificationis B. M. V.* Nel c. IV, Benedizione delle case nel Sabato Santo, in principio alla parola *seu alius sacerdos,* è aggiunto *de ipsius Parochi licentia* poichè a norma del c. 462 n. 6 trattasi di funzione o diritto parrocchiale. In fine leggesi questa nuova (3ª) rubrica: « Ritus superius descriptus adhibetur etiam si benedictio domorum fiat alia die « intra Tempus Paschale, pro locorum consuetudine ». Anche nel c. V è solo modificato il titolo ch'è ora: *Benedictio domorum extra Tempus Paschale* e quindi nella 1ª rubrica invece di *alio tempore infra annum* leggesi *extra Tempus Paschale*; al n. 2, invece di *loca* è detto *praecipua loca domus.* Il c. IV si intitola *Benedictio loci « vel domus »*, e il c. VII *Alia benedictio domus*; così pure il IX, *Benedictio navis,* senza *novae.*

Nel c. XI, « Benedizione dei pellegrini di T. S. », invece di *debent* accipere, è detto *curent,* e l'Orazione *pro Peregrinantibus* è indicata *ad instar Collectae pro re gravi imperatae.* In fine del c. XII, l'*Aspergentur aqua benedicta,* è trasportato *dopo* il testo della benedizione *Pax et benedictio.* Si prosegue poi sino al c. XX senza alcun mutamento: in questo, nei testi sono intercalate le variazioni al singolare quando si tratta di un solo indumento sacerdotale da benedire (cfr. S. R. C., n. 3524 ad II); un'*errata-corrige* a pag. 377 indica che la chiusa dell'ultima orazione *Domine Deus* deve essere *Per Dominum... in unitate eiusdem Spiritus »*, in conformità col *Pont. Rom.* Il tit. del c. XXII è variato così: « Benedictio *Pallae et* Corporalis », secondo le *Rubr. Miss.* (p. II, tit. I, n. 1) che indicano doversi benedire la Palla insieme col Corporale. (Cfr. S. R. C. 3254, ad VI). Nel testo del c. XXIII, conformemente al titolo, invece di *ut vasculum hoc,* deve ora leggersi « ut tabernaculum (*seu* vasculum) hoc » (S. R. C., n. 4035 ad IV). Nel c. XXIV che deve ora leggersi *Solemnis Benedictio Crucis,* troviamo prefisso come nuova rubrica il can. 1279 § 4, seguito da questo comma: « Privatim autem haec benedictio a quolibet « Sacerdote fieri potest sine ulla Ordinarii licentia » (S. R. C., 2143 ad II). Identicamente nel c. XXV. Sempre nel c. XXIV è notevole l'espunzione delle

parole *Alia oratio ad idem*, che precedevano il *Benedic, Domine* sostituite dal solo *Oremus*: dunque non è facoltativo il dire questa *alia oratio* (cfr. S. R C., n. 3524 ad IV); nelle conclusioni è messo il *Per eumdem.* Nell' Oremus del c. XXV, è stato naturalmente aggiunto « *sive* Pontificem » dopo *Martyrem*, e nella chiusa il *Per* (*eumdem*), che indica doversi aggiungere questa parola se l'immagine è di N. S. o della Vergine. Nel c. XXVI la prima rubrica è conformata al c. 1162 § e 1163; nella terza è espunta, qui e altrove, la parola *Sacerdotibus*, essendo questi compresi nel generico *aliquot Clericis* come ora leggesi; nell'ottava similmente eliminandosi il previo superfluo *tangit*, è ora detto « stans ponit ...in fundamento, *vel saltem* illum tangit »: vedi pure, nella nona, *aptat* per *locat*, « designata *hoc modo* », se ondo cioè la dizione analoga del *Pont. Rom.* Nel c. XXVII si ripetono a suo luogo gli stessi cambiamenti e inoltre, nel n. 1, le vesti sono così indicate: « *amictu, alba, cingulo, stola ac pluviali* »; nel n. 6 è aggiunto: *Sacerdos coram altari genuflectit: cumque dictum fuerit...*, e nel testo, dopo « Altare », si aggiunge *hoc*: nel n. 10 è aggiunto l'asterisco dopo *Domine*, dovendo il resto proseguirsi dal clero. La rubrica n. 12, per conformarla alle nuove rubr. del Messale, tit. II, n. 9, è così mutata: « dicitur Missa de Mysterio vel de Sancto in cuius honorem « ecclesia est benedicta; sed si occurrat Officium Missas votivas solemnes pro « re gravi excludens, dicitur Missa de die occurrenti cum commemoratione « Titularis, iuxta Miss. rubr. ». La rubrica 13 è riformata in base al § 3 del c. 1165; si aggiunge, come 14, il can. 1196 § 1. Nel c. XXVIII la prima rubrica è formata dal c. 1172 § 2, cui segue il testo nuovo « Si coemeterium ecclesiae « pollutae contiguum violatum fuerit, illud una cum ecclesia reconciliatur » (ripetuta nel n. 13 del c. XXX); quindi il c. 1176 § 2, poi il vecchio testo *Altare ecclesiae etc.*; in fine di questo n. 1 è aggiunto: *Si vero coemeterium violatum non fuerit eius aspersio omittitur*, e anche al n. 3 si nota per questo caso di omettere la parola *coemeterium* nell'invocazione precedente. La rubrica n. 8 è emendata giusta il can. 1176 § 2, dicendosi ora *tantum de licentia Ordinarii*, ed è completata dal § 3 di detto canone. Nel c. XXIX, essendosi espunte dal titolo le parole: *per sacerdotem ab Ordinario delegatum*, si sono dovute rimettere nel n. 2 (cfr. c. 1205 § 1); al n. 7, dopo *aspergens*, è aggiunto *coemeterium*. Nel c. XXXI, al n. 2, circa la Messa, si è espunto l' inciso *cum unica oratione*, aggiungendo, come pure al n. 12, *ad instar Missae votivae solemnis pro re gravi et publica simul causa*. Nel c. XXXII: *Ritus Benedictionis Apostolicae, statis etc.*, è indicato, al n. 2, il colore della stola *alba*; al n. 3 è tolta la citazione, emendato il *postquam* in *postea*; e infine, come n. 4 è aggiunto il can. 915. Segue come c. XXXIII, il « Ritus absolu- « tionis generalis et benedictionis Papalis ex Ap. Sedis indulto pro re- « gularibus Ordinibus et Tertiariis ad eos pertinentibus » trasportato qui dalla *appendix prima* delle preced. edizioni. Notiamo per la prassi la prescrizione della stola *violacea* per queste assoluzioni (cfr. S. R. C., 4176), e la soppressione delle parole *maioris vel minoris*, dopo *excommunicationis* nella formola.

Il tit. IV, Delle Processioni, offre pochi cambiamenti: nel c. 1, il solo ritocco del n. 9, secondo il can. 1290 § 2; nel c. 2, al n. 3 in fine, invece di *ad elevationem*, si legge *ab incepto Canone*, come nel Messale al 2 febbraio; nel

c. 4, al n. 1, è fatta la solita enumerazione *amictu, alba, cingulo, stola et pluviali*; al n. 5, invece di *resumptis Precibus*, si legge *resumptis Litaniis vel Psalmis*, e come n. 6 vi è la rubrica del Messale al 25 apr.: « *Si contingat* « *transferri Festum s. Marci Ev.*, non tamen transfertur Processio, nisi « quando praedictum festum occurrat in die Paschae: tunc enim in fe- « riam III seq. transferatur »; nel c. V, al n. 2, in fine del primo capoverso sono espunte le parole *veloque cooperiatur donec auferatur ab Altari*. Cfr. S. R. C., n. 2990, ad II.

Nel c. VI, nel VII e nel X, è indicato il punto ove deve inserirsi nelle litanie la invocazione particolare « cum dictum fuerit *Ut omnibus fidelibus defunctis*, etc. ». In fine, nel titolo del c. XIV si è omesso l'aggettivo *insignium*.

Come titolo X, abbiamo le LITANIE approvate per tutta la Chiesa, cioè del SS. Nome di Gesù, del S. Cuore, della B. M. V., e di S. Giuseppe, che prima leggevansi in appendice. È notevole nelle Litanie della Madonna l'ultima invocazione *Regina pacis*, che così è divenuta ora *stabile*, mentre nella concessione di Benedetto XV era dichiarato che fosse solo per le calamità della guerra e dopo-guerra. È noto l'inconveniente cui dà luogo questa aggiunta nelle litanie in musica, poichè essendo fuori del multiplo di 4, (contando per due *Regina sine labe*), i cantori sogliono ripeterla ben tre volte e il popolo rispondervi per la quarta. Il senso comune però consiglierebbe che fosse cantata una volta sola e ripetuta dal popolo, sia pure su un tono più piano. Si noti ancora che l'orazione dopo le litanie del S. Cuore, ha ora indicata la conclusione breve; le orazioni *pro temporum diversitate*, dopo le Litanie della Madonna, son date come facoltative « addi possunt ».

Il tit. XI riguarda gli ESORCISMI. La prima rubrica del c. 1 (de II), è ritoccata secondo il c. 1151 « Sacerdos, de peculiari et expressa licentia Ordinarii »; nell'11ª sono espunte le parole *vel persona nobilis*. Nel c. II, in principio (ex rubr. dopo il 21), sono pure omesse le parole *cuius (stolae) extrema pars ad obsessi collum pertingat*, che anticipano non bene quel che è detto in proposito al n. 4 (già 24). Come c. III, dopo l'*Oratio post liberationem*, è inserito l'*exorcismus in Satanam et angelos apostaticos*, già dato nell'Appendice prima. Vi è premessa questa rubrica: « sequens exorcismus recitari po- « test ab Episcopis, nec non a Sacerdotibus qui ab Ordinariis suis ad id aucto- « ritatem habent », la quale definisce finalmente una questione agitata anche nel *Monitore* (cfr. vol. XXXIII, 285, XXXIV, 181).

Circa i LIBRI PARROCCHIALI si ha ora un intero titolo: il XII (già cap. 2 del tit. X). Come c. 1, si hanno i canoni 470 §§ 1-2, 1107 §§ rispettivamente, nn. 1, 2, 3; segue, come n. 4, il comma *Advertat*, con una breve mutazione in fine « sed etiam *cognomen seu familiam* ». Nella formula di annotazione del battesimo è aggiunto anche « in ecclesia S. *N.* ». La rubrica sugli illegittimi è sostituita dal testo del can. 777 § 2; le altre *Si expositus*, etc., sono immutate. Nella formula delle cresime è aggiunta fra parentesi, dopo *mensis* (*in hebdomada Pentecostes*) a mente del c. 780. La divisione tra maschi e femmine è stata soppressa. Nella formola dei matrimonii, è prescritta l'annotazione dell'età (anche per le donne!), giusta il can. 1103 § 2. La prima rubrica dopo la formola *Publicationes* (già *Denuntiationes*: così mutata sempre) che comincia *Si autem alteruter*, è espunta, e così pure quanto ri-

guardava le Pubblicazioni *post contractum* (*ante consummatum*); nell'annotazione circa la dispensa, è tolta, com'era ovvio, la menzione del 4° grado. In fine è stata aggiunta una rubrica o formola circa le pubblicazioni non seguite da matrimonio: « Publicationes autem factae in diversis paroeciis, « sponsi videlicet et sponsae, ab utroque Parocho in libro notari debent, « etiamsi Matrimonium non sequatur ». Nella formula pel libro dei morti (4°). sono prescritte le indicazioni della via e piazza, del cimitero; è omessa quella del luogo di origine. In tutte poi è indicata la sottoscrizione del parroco e il sigillo parrocchiale *In quorum fidem testimonium hoc mea manu subscripsi.*

Diremo prossimamente qualche cosa dell'Appendice e avremo finito.

(*Continua*).

---

# QUESITI MINORI

16. - Un sacerdote, chiamato ad assistere un moribondo, apprende dalla confessione che quegli aveva usato maritalmente con una sua nipote che tutti credevano una donna di servizio: volendo ora riparare il torto fatto e sposarla, nè potendo decidersi a palesar la cosa ad altra persona, rendendosi sempre più grave lo stato del malato, il sacerdote stesso *dinanzi a due testimoni* indicati dal moribondo lo dispensa dall'impedimento di consanguineità e lo unisce in matrimonio. Ha operato validamente?

*R.* È chiaro che nel caso abbiamo il *sacerdos assistens* a norma del canone 1098 n. 2, e quindi la dispensa in foro interno *non sacramentale* (cfr. c. 1047). Perciò il dubbio su la validità non può dipendere che dalla tassativa clausola del can. 1044 « et solum pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit ». Si verifica essa nel caso? Sembrerebbe di no, specialmente se la si confronti col can. 1045 § 3 che in fine a identica clausola aggiunge *vel nonnisi cum periculo violationis secreti.* Ma si osservi che nel c. 1045 vi è la *limitazione ai casi occulti*, la quale nel 1044 non sussiste se non pel confessore (« pro foro interno sacramentali »): essa traeva seco necessariamente, e in ogni caso, quella *esplicita* clausola, che nel c. 1044 poteva rimanere *implicita*, occorrendo solo in rarissimi casi. Quindi riteniamo che la dispensa sia valida, con l'obbligo però di far registrare la dispensa a norma del c. 1046 o 1047, se il moribondo non sia deceduto.

17. - Nel Can. 1513, 2° del nuovo C. I. C. a che cosa si restringe il « Bonum ecclesiae? » È vero che le attuali disposizioni di questo canone non lasciano più supporre l'esistenza di una obbligazione *giuridica* di adempiere i legati informi? Questo sostiene il Noldin: *Theol. Mor.* Vol. II, n. 561 ad 3°. Come va inteso il « moneantur » del detto canone?

*R.* Bisogna intendersi su quel *giuridica.* Ogni diritto è munito di *azione* (c. 1667), ma non sempre una azione è *esperibile.* In questo senso possiamo concedere che l'azione per rivendicare il legato non sia ordinariamente esperibile nel foro laico, e talora neppure nell'ecclesiastico: se questo si intende

per obbligazione giudirica, la cosa è evidente nel caso. Ma resta *sempre* integra la obbligazione *morale* di coscienza per gli eredi, dinanzi alla Chiesa, la quale in tal caso rappresenta anche il bene e il diritto del defunto. Ed è questa doppia obbligazione morale che deve porsi dinanzi alla coscienza degli eredi. Ciò vuol dire il *moneantur*. Se poi vi sono prove *giuridiche* dell'esistenza del legato, questo potrà provarsi almeno in foro canonico, e in tal caso l'obbligazione non sarà soltanto morale, ma giuridica.

## BREVI RISPOSTE

16. - I voti *perpetui*, così pronunziati espressamente, senza aver premesso il triennio dei voti temporanei, non hanno alcun valore (can. 572, § 2) neppure come voti temporanei. Nel caso, chi li emette, *nihil agit*; infatti non fa la professione temporanea, non esprimendola; non fa la perpetua, non potendola fare validamente. giusta il detto canone. Perciò una simile professione non può esser *sanata* dalla Santa Sede, sia perchè *non esiste*, sia perchè la S. Sede non vuol mai intervenire così; ma dovrà essere rinnovata prima come triennale, poi a suo tempo, come perpetua.

17. - Per fare la Comunione all'altare ove è solennemente esposto il Ss.mo Sacramento (pubblicamente, cioè nell'Ostensorio), occorre indulto della Santa Sede, nè vale alcuna consuetudine in proposito o falso ragionamento. Predicando, non è prescritto velare il Ss.mo, anzi non è bene, quando la predica abbia per oggetto N. S. G. C. Circa il lasciare l'Ostensorio su l'altare senza esporlo nel Tronetto, la consuetudine romana è contraria.

18. - L'Ordinario non può nominare a un beneficiato, tanto meno a un canonico dignitario, un coadiutore *con futura successione* (c. 1433) anzi neppur senza questa se non si tratti di parrocchie, nei limiti dei can. 475 e 476.

19. - Anche nel c. 394, § 2 il Capitolo di cui si richiede il consenso per la fondazione di nuovi canonicati, è certo il Capitolo in cui debbono essere eretti, e non quello della Cattedrale. Anzi una erezione fatta senza chiedere questo consenso, è nulla di pieno diritto, (c. 105), nè quindi si *sana* per posteriore consenso; ove questo acceda, nulla vieta che la erezione si compia, *ex novo*, validamente.

20. - Attese la clausole del can 396, § 2 «ceteris paribus, quantum fieri potest», non diremmo che il canonico laureato abbia un vero *diritto* a venir preferito agli altri nel conferimento della prima dignità, collazione riservata alla S. Sede, la quale «a nemine iudicatur» (c. 1556). Se però il Vescovo ha ragione di preferirgli un non laureato, bisogna che esprima queste ragioni nel proporre i candidati (i quali, del resto, possono adire anche senza il Vescovo la Dataria) e tra essi non può certo tacere esservi un laureato.

21. - L'assicurazione del reddito minimo fatta ai Vescovi grava a carico del Demanio dello Stato e non del Fondo Culto.

22. - Le passività in tanto possono ammettersi in quanto vi è la corrispondente attività nel beneficio; e perchè la parte del fabbricato abitata dal beneficiato non è produttiva di alcun reddito, manca la rendita su cui dovrebbero gravare le spese di riparazione.

23. - Sono deducibili, per determinare la congrua Vescovile l'emolumento al Vicario generale, e del segretario vescovile se l'opera sua sia reale e inderogabile neces-

sità della Curia, (beninteso quando non sia provvisto per loro separatamente) le spese di esazione o per censi e canoni occorre l'aiuto di contabili, e collettori, le elemosine che, per titolo o consuetudine hanno carattere periodico e misura determinata, e nel caso di diocesi unite *aeque principaliter*, di cui una sfornita d'episcopio, le spese per l'affitto dei locali ove il Vescovo deve esercitare le sue funzioni.

24. - Qual è il significato pratico di quel (sive effigies):... (seu sculpturam) della benedizione del Capo 25, Titolo VIII del rituale? Quali sono i casi in cui si usa la dicitura fra parentisi, e quali quelli in cui si usa l'altra?

*R.* Letteralmente *effigies*, da *effingere* (plasmare) indica piuttosto le arti plastiche; in altro senso dettato dall'uso, è preferibile a *imago* quando si tratti di volti, fisionomie, ecc.; mentre *imagines*, come generico, si adatta a tutti gli altri casi. Dall'essersi posto nella seconda parentesi *(seu sculpturam)* a fianco di *imaginem*, sembra potersi arguire che a mente di questo testo *effigies* è riservato alle figurazioni plastiche: scultura, bassorilievo, ecc.

---

# CRONACA ECCLESIASTICA

**Atti particolari del Sommo Pontefice.** — Con decreto della S. C. Concistoriale del 14 novembre 1924 (*Acta Ap. Sedis*, XVIII, 42) il S. P. ha autorizzato il Vescovo di Beja, nel Portogallo, a trasferire la chiesa cattedrale dall'attuale chiesa del SS. Salvatore, alla antica chiesa di San Giacomo Maggiore, che però prenderà il titolo del « SS. Cuor di Gesù e di S. Giacomo Maggiore ».

Basiliche minori sono state dichiarate: *22 agosto 1925* (ib. 126), la chiesa dei SS. Marcellino e Pietro in Seligenstadt, dioc. di Magonza, la quale ebbe in dono da Gregorio IV i corpi dei suddetti gloriosi santi; *10 novembre 1925* (ib. 129), il santuario di S. Francesco d'Assisi in Canindé, arcid. di Fortaleza nel Brasile; *30 dic.* (ib. 128) la chiesa di S. M. dei Re, vulgo del Pino, in Barcellona.

Mediante Breve Apostolico, il S. P. ha denitivamente approvato il 5 agosto 1925, le Costituzioni delle Suore di S. Giuseppe di Toronto (Canadà) [*A. A. S.*, XVIII, 125]. Altri novelli *Istituti religiosi* sono stati approvati in data 24 novembre 1925: le Figlie dell'Immacolata di Iazloviec in Polonia [ib. 138]; 3 febbraio 1926: le « Apostolines du T.-S. Sacrement », ossia Suore di S. Giuliana da Liegi, con casa madre a Malines (approvazione definitiva delle Costituzioni); la Congregazione religiosa Calasanziana per gli operai cristiani, con casa madre a Vienna (approv. settennale); « Minime del Sacro Cuore » (Terziarie francescane) di Poggio Imperiale, in diocesi di Pistoia (settennale); 23 febbraio: La Congregazione « Pia » delle Suore dell'Immacolata, di Annecy (definitiva), delle Serve del SS.mo Cuore di Vienna, delle Suore di Carità dell'Immacolata di S. Giovanni di Terranova (Canadà), entrambe settennali; 29 febbraio: le Sacramentine di Maria Ausiliatrice di Roma (definitiva); Terziari francescani Servi di Maria di Nowe Miasto (Varsavia), le Religiose di N. S. della Provvidenza di Ronco Scrivia (Genova) entrambe per un settennio.

**Cause di beatificazione.** — Sono stati pubblicati i decreti seguenti: *21 marzo 1926*: approvazione di tre miracoli (tutti avvenuti in Roma) per la causa della ven. Lucia Filippini, fondatrice delle Maestre Pie Filippini; *25 marzo 1926*: approvazione dei miracoli proposti per la causa del ven. Andrea Uberto Fournet, fondatore delle Figlie della S. Croce, volgarmente dette Suore di S. Andrea; *21 aprile* decreto del *tuto* in entrambe le due cause suddette e approvazione di tre miracoli proposti per la causa della ven. Giovanna Antida Thouret, fondatrice delle Suore della Carità di S. Vincenzo dei Paoli.

Sono state tenute le seguenti Congregazioni:

9 febbraio: Antipreparatoria sul martirio dei ven. Giacomo Sales, sacerdote, e Guglielmo Saltemoke, coadiutore, della Compagnia di Gesù; 23 febbraio: Preparatoria sul martirio del ven. Michele Abba Ghebré, sac. abissino, aggregato alla Missione di S. Vincenzo de' Paoli; 2 marzo: Congr. Generale sui miracoli della ven. Lucia Filippini; 9 marzo: Preparatoria sui miracoli della ven. Bartolomea Capitanio, fondatrice delle Suore della Carità (di Maria Bambina); 16 marzo: Generale sui miracoli del ven. Andrea Uberto Fournet; 23 marzo: Preparatoria sul martirio dei ven. Giacomo Sales e Guglielmo Saltemoke; 13 aprile: Generale sul dubbio del *tuto* per il ven. Andrea Uberto Fournet e per la ven. Lucia Filippini, nonchè sui miracoli della ven. Giovanna Antida Thouret; 20 aprile, sui miracoli della ven. Capitanio; 27 aprile sul martirio dei venn. Emanuele Ruiz e sette socii, francescani, martirizzati in Damasco.

**Circoscrizione ecclesiastica.** — Con la Costituzione Apostolica *Lituanorum gente*, del 4 aprile 1926, il S. P., soppressa l'antica diocesi di Samogizia, suffraganea di Mohilew (Russia) ha eretta la nuova gerarchia ecclesiastica per la nuova Rep. Lituana, cioè: un arcivescovato metropolitano in Kovno (Kaunen.); quattro vescovati con sede in Telsiai, Panevezys, Vilkaviskis, Kaisedorys, e una prelatura *nullius* in Klaipeda (Memel), data in amministrazione apostolica al vescovo di Telsiai. Per Panevezys si costruirà la cattedrale, che porterà il titolo di *Cristo Re*; anche Kaisedorys avrà una nuova cattedrale, dedicata al SS. Salvatore (Trasfigurazione). [*A. A. S.*, XVIII, 121].

Con decreto Concistoriale del 7 dicembre 1925, soppressa l'attuale Delegazione Apostolica di Cuba e Portorico, si è creata la nuova Delegazione Apostolica delle Antille (maggiori e minori), la quale però continuerà ad aver sede in Avana, nell'isola di Cuba [*A. A. S.*, XVIII, 90].

Con Breve Apostolico del 14 luglio 1925, la Prefettura Apostolica dell'Ucayali, nel Perù, è stata eretta in Vicariato Apostolico. Con altro del 15 luglio, è stata eretta la nuova Prefettura Apostolica di Kavirondo, nell'Africa centrale, dismembrandone il territorio dal Vicariato del Nilo Superiore a oriente del Kenia, e confidandolo ai Missionari Giuseppini di Mill-Hill. Infine, con altro breve, pure del 15 luglio, il S. P. ha eretto la nuova Prefettura Apostolica della Baia di Hudson, dismembrandone il territorio dai Vicariati Apostolici di Keewalin e di Golfo S. Lorenzo, a nord del 56° parall., affidandolo agli Oblati di Maria Immacolata [*A. A. S.*, 86-88]. In pari data sono stati rettificati i confini tra il Vicariato ap. di Brazzaville e la prefettura ap. dell'Ubanghi-Kari, nel Congo belga [124].

**Nuovi Vescovi.** — Il S. Padre ha nominato: 21 dic. 1925, P. Cirillo da Erzerum, Cappucc. Ordinario dei profughi armeni in Grecia; 18 genn., Monsignor Eduardo Mooney, Delegato Apostolico alle *Indie Orientali*; 29 genn., Mons. Arturo Jara, salesiano, Vic. Ap. della *Terra di Magellano;* 10 febbr., Mons. Salvatore Meo, Vic. gen. di Napoli, vesc. tit. di Modena; 10 marzo, Monsignor Riccardo Ryan, vesc. di Sale (Australia); 12 marzo, Mons. Ernesto van Roey, arciv. di *Malines* e Mons. Ramberto Faure, vesc. di Lione; 15 marzo, Mons. Enrico Valtorta, della Miss. est. di Milano, Vic. Ap. di *Hong-Kong;* 27 marzo, Mons. Francesco Virag, vesc. di Cinquechiese o Pécs in Ungheria; 31 marzo, Mons. Ludovico Ricard, vesc. di *Nizza*, e Mons. Giacomo Roche, vesc. di Ross, in Irlanda; 5 aprile, Mons. Giuseppe Skvireckas, Arciv. di *Kovno;* Mons. Giustino Staugaitis, vesc. di *Telsiai* e abate di *Memel;* Mons. Casimiro Paltarokas, vesc. di *Panevezys;* Mons. Antonio Karas, vesc. di *Vilkaviskis;* Mons. Giuseppe Kukta, vesc. di *Kaisedorys,* tutte in Lituania; 30 aprile, Monsignor Edoardo M. Howard, arciv. di *Oregon-city* e Mons. Adolfo Pagani, vesc. di *Como.*

**Nomine Pontificie.** — Registriamo in ordine di tempo: Mons. Gaetano Giusino, *Chierico di Camera*; P. Eugenio Keller, della Congregazione dello Spirito Santo, *Consultore della S. C. del Concilio*; i Monss. Francesco Bracci, Giuseppe Trezzi, Ernesto Jallonghi, Antonio Anelli, *Referendari della Segnatura Apostolica*; Mons. Silvio Fagiolo, *Canonista della Penitenzieria Apostolica;* Mons. Giorgio Giuseppe Caruana, arciv. di Sebaste, *Delegato Apostolico nelle Antille e nel Messico*; il R.mo P. Marco Sales, O. P. e il R.mo P. Filippo Maroto, *Consultori della S. C. dei Seminari e Studi*; il card. Francesco Ragonesi, *Prefetto della Segnatura Apostolica*; Mons. Carlo Cremonesi, *Delegato Pontificio per Pompei*; i Monss. Francesco Faberi e i PP. Marco Sales e Domenico Tavani, *Consultori della S. C. dei Sacramenti*; gli E.mi Card. Pietro ed Enrico Gasparri, Luigi Sincero, Alessandro Verde, *Membri della S. C. di Propaganda*; Mons. Ettore Castelli, *Consultore della S. C. dei Seminari e Studi*; l'E.mo Card. Raffaele Scapinelli di Leguigno, *Membro della medesima S. Congregazione*; il sig. avv. Cristoforo Astorri, *Avvocato Concistoriale.*

Inoltre il S. Padre ha designato come Legato Pontificio al Congresso internazionale eucaristico di Chicago (21 giugno ss.) l'E.mo Card. Giovanni Bonzano.

**Avvisi.** — La S. C. Concistoriale notifica che il sac. Alfonso De Maria, della diocesi di Reggio Calabria, ora negli Stati Uniti, è sospeso *a divinis.*

**Necrologio.** (Cfr. p. 347 del vol. precedente). — Mons. Patrizio Pheelan, vesc. di Sale (Australia); Tommaso Boutry, vesc. di *Le-Puy;* Disma Marchese, vesc. di *Acqui;* Giovanni Patrizio Carrol, vesc. di *Helena* (U. S. A.); Agostino Migliore, vesc. di *Monopoli*; Enrico Ludovico Chapon, vesc. di *Nizza;* Andrea Machado, vesc. di *Guayaquil*; Giuseppe Sarsfield Glass, vesc. di *Salt-Lake*; Carlo Mac Hugh, vesc. di *Derry;* Claudio Bardel, vesc. di *Séez*; Giovanni Batt. Cieplak, arciv. di *Wilna*; Giov. Borzatti de Loewenstern, Amm.

Ap. di *Zara*; Giov. Andrea Masera, vesc. di *Colle Val d'Elsa*; Paolo Eugenio Roy, arciv. di *Quebec;* Ernesto Cozzi, Deleg. Ap. di *Albania*; Sebastiano Giuseppe Pereira, vesc. di *Damao* (Indie Portoghesi); Ignazio Homsi, arciv. tit. di *Tarso*, greco-melch.; Enrico Luigi Bouquet, vesc. di *Chartres*; Amerigo Bevilacqua, già vsc. di Alatri, arciv. tit. di *Scitopoli;* Edoardo Dionisio Kelly, vesc. di *Grand-Rapids* (U. S. A.); Giov. Martino Yaniz y Paz, vesc. di *Santiago del Extero* (Chile); Natale Bruni, arciv. di *Modena* e *Nonantola*; Raimondo Guillamet y Coma, vesc. di *Barcellona*; Adolfo Perez Aguilar, vesc. di *S. Salvador*; Angelico Zanetti, vesc. di *Bosa*; Abele Bazan y Bustos, vesc. di *Parand.*

È pure defunto il 28 aprile in Darlington, sua patria, mons. *Giovanni Prior,* Decano della S. Romana Rota, ed è un grave lutto per la scienza canonica.

---

# RECENSIONI

Sinibaldi Mons. Giacomo, vesc. tit. di Tiberiade, *Il Cuore della Madre di Amore.* Roma, Tip. S. C. di Maria, 1925. In-8°, di p. 426. L. 15, prsso Desclée & C.

La devozione verso Maria SS. è davvero una miniera inesauribile di benefiche riflessioni e meditazioni; e infatti è stata proposta, sia dalla dottrina teologica, che dalla ascetica, sotto svariatissimi punti di vista. Quello che più immediatamente colpisce la mente e il cuore, sembra essere — specie dopo l'opera classica del Terrien su la «Madre di Dio e Madre degli uomini» — lo sviluppo del concetto paolino della Chiesa, come corpo mistico del Salvatore, del quale corpo, come del corpo reale, Maria è la madre: nè solo nella collettività, ma anche nell'individuo questa maternità si manifesta, in quanto in ogni cristiano si innesta, pel santo battesimo, la vita di Gesù, al cui sviluppo in ciascuna anima non può non vegliare la benedetta Madre di Lui. Questo il principio fondamentale che l'A. svolge nel suo libro, considerando progressivamente in Maria, la madre, madre di amore, pel suo Cuore, e quindi il reciproco rapporto di maternità e figliolanza nel loro aspetto pratico. Ma inestimabilmente ricco è questo svolgimento, sì in pensiero, che in suggerimenti e in esempi, che ne fanno un vero *thesaurus animae*, cui accresce pregio la eleganza del dettato, e il fuoco del sentimento.

Schrijvers P. G., C. SS. R., *La Madre mia!* Torino, Marietti, 1925. In-12°, di p. 116. L. 3.50.

In forma popolare, dolcissimamente affettiva, l'A. svolge questi cari temi: Maria è mia Madre; quando lo divenne? come si è mostrata tale? come si mostra a me? come mi mostrerò suo figlio? (unione a Maria — crescere in Maria — vivere la sua vita, ora e in cielo). Ed è tutto un gioiello di grazia, di gentilezza quasi infantile nella forma, ma pure originale nel pensiero, oltre che sincera e soda nella dottrina. Leggere ogni giorno nel mese di maggio, cinque o sei di queste

paginette, costituirebbe a nostro credere, una ottima maniera di compiere la pia devozione verso la Vergine.

Tamburelli P. Giov., *L'Anima eucaristica al santo Tribunale* (Il segreto delle confessioni ferventi, di P. Honnay). Torino, Marietti, 1925, p. 300. L. 6.

Basterà annunziare la ristampa di questo caro opuscolo, che tanto bene ha fatto alle anime, e ai loro direttori, non solo raddrizzando molti concetti e sfatando pregiudizi ognora rinascenti; ma anche guidando con numerosi esercizi pratici alla effettiva purificazione e elevazione delle coscienze. Raccomandarlo non è necessario, ma sì il trarne profitto per sè e per gli altri, e farne propaganda.

Levasti Arrigo, *I Mistici*. Firenze. Bemporad, 2 vol. in-8°, p. 316-320. L. 34.

Confessiamo che abbiamo aperto il libro con un po' di diffidenza: le ambigue incisioni delle copertine, la mancanza dell'approvazione ecclesiastica, il vedere rappresentati nella collezione autori proscritti dalla Chiesa, non ci rassicurava. La prefazione però dissipava i nostri timori; il Levasti ha voluto concepire la sua raccolta col senso della Chiesa, condannando come essa ed eliminando lo pseudo misticismo vago, panteistico: ha con ragione voluto cogliere da ciascuno scrittore quasi esclusivamente il suo senso dell'*unione* a Dio, sì nel termine, che nella via (preghiera, contemplazione, Croce, Eucaristia...). Con ragione — diciamo — poichè questa unione dell'anima con Dio è una realtà, e realtà profondamente sentita dai mistici, autorizzati a dipingercela nella maniera più stretta che possa immaginarsi, salvando però sempre la distinzione personale, e il senso di essa. Con questo criterio l'A. spigola dai Padri greci e latini, scrittori medioevali, mistici italiani, tedeschi, spagnuoli, franco-belgi, inglesi e polacchi, riuscendo davvero a offrire un nutrimento spirituale per sollevare gli spiriti e suscitare nuove favil e di amore divino. È oltre a ciò una antologia grandemente istruttiva, anche per le sobrie note introduttive nella conoscenza di ciascuno scrittore.

Neno P. Tobia, S. I., *La Religiosa rinnovante i suoi voti*. Meditazioni e istruzioni per un triduo. Bergamo « S. Alessandro », 1926. In-12°, di p. 308. L. 7, presso Desclée.

Come è scarsa la letteratura relativa alla istruzione e formazione delle religiose! Chi vuole darsi a questa « cultura di piccole anime », nel senso auspicato da S. Teresa del Bambin Gesù, deve in gran parte contare sui « tesori del suo cuore » illuminato dalla grazia e dalla meditazione propria. È dunque da salutarsi lietamente ogni efficace contributo a questo pio lavoro. E quello offerto nel presente opuscolo è proprio efficace. La vocazione, gli obblighi, il premio della vita religiosa, formano lo schema delle meditazioni, ampie, e solidamente sviluppate con speciale riguardo alla parte affettiva e motiva.

Le istruzioni riguardano ciascuno dei tre voti o virtù, e son fatte con minuta dottrina e intuito pratico. Sia come sussidio ai discorsi, sia come guida della riflessione individuale, il libro offre molt issimo, se non tutto. E notiamo *con grande piacere* che lo scrittore ha molta fiducia nella intelligenza delle lettrici o ascoltatrici, alle quali apre, senza vani timori, orizzonti che altri si ostinerebbe a mantenere loro chiusi.

*Direttore responsabile:* Ubaldo Mannucci.

*Imprimatur:* † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.